



Giovanni Gabrieli, un consorzio di organisti, quattro compagnie di musicisti: documenti inediti sulla cooperazione musicale autonoma a Venezia nel primo Seicento

Author(s): Marco Di Pasquale

Source: *Recercare*, 2015, Vol. 27, No. 1/2 (2015), pp. 61-102

Published by: Fondazione Italiana per la Musica Antica (FIMA)

Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/26381195>

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at <https://about.jstor.org/terms>



Fondazione Italiana per la Musica Antica (FIMA) is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to *Recercare*

JSTOR

Giovanni Gabrieli, un consorzio di organisti, quattro compagnie di musicisti: documenti inediti sulla cooperazione musicale autonoma a Venezia nel primo Seicento

Cinque atti notarili finora sfuggiti alla ricognizione storiografica sanciscono la costituzione di altrettante società fra musicisti attivi a Venezia nel primo Seicento. Una scrittura risalente al 1603 chiama in causa otto organisti capeggiati da Giovanni Gabrieli; altre, datate 1602, 1612 e 1615, concernono tre formazioni di «sonadori de lironi»; la rimanente notifica un insieme di cantori avviato nel 1614. In tutti i casi gli accordi sottoscritti dai firmatari sono improntati all'esercizio cooperativo della professione.¹

I documenti riservano più di un motivo di interesse. Innanzitutto, allo stato attuale delle ricerche di ambito veneziano, si segnalano per essere la prima emergenza di prove esplicite di mutualismo vigente sia fra organisti sia fra strumentisti ad arco. In secondo luogo, rappresentano le uniche attestazioni tuttora reperite in città di patti fra musicisti stretti in regime di autonomia da autorità civili e istituzioni patrocinatori. Circostanza, questa, che assume rilievo ulteriore qualora si consideri che le notizie inerenti la vita musicale lagunare e, più in particolare, i suoi processi produttivi sono trasmesse in misura preponderante da carte di parte datoriale.

1. Che i membri della cappella musicale della basilica di San Marco e i pifferi del doge si fossero già organizzati, dalla metà del secolo precedente, se non prima, in più corpi di esecutori da collocare sul libero mercato è cosa

1. I reperti ai quali si fa riferimento sono, nell'ordine: Venezia, Archivio di Stato (d'ora in poi I-Vas), *Notarile, Atti*, notaio Lodovico de Cappi, busta 2744, cc. 46v-48r; notaio Girolamo Brinis, busta 762, cc. 42r-43r; notaio Lodovico de Cappi, busta 2751, cc. 155v-156r, e busta 2755, cc. 248v-249r; notaio Aurelio Stella, busta 11975, fascicolo 3 (anno 1614), cc. 33v-34r. Tutti sono trascritti integralmente in appendice (documenti 2-6).

acclarata.² Grazie a quelle iniziative, cantori e strumentisti integravano con guadagni occasionali le entrate fisse assicurate loro dall'impiego istituzionale. I gruppi così predisposti potevano operare sia ciascuno in modo autonomo, sia variamente congiunti, soddisfacendo con adeguato grado di decoro le necessità di scuole grandi, scuole piccole, chiese parrocchiali, conventi e monasteri, nonché di privati.³

Le vicende di quelle compagini, tuttavia, palesano il rigore con il quale le magistrature governative le sorvegliarono. Lo si coglie già solo prendendo atto di come la documentazione che le tramanda sia compresa quasi per intero nelle serie archivistiche della Cancelleria Inferiore, custode degli atti dogali, della Procuratoria de Supra, delegata alla gestione della chiesa di San Marco, e del Consiglio di Dieci, organo supremo di salvaguardia dello stato.⁴ A tali ministeri era soggetta non solo l'approvazione dei disposti normativi che disciplinavano le diverse unità, ma anche la determinazione di alcuni committenti da compiacere e, in qualche caso, del corrispettivo esigibile.

Fondata nel 1553, la compagnia dei cantori marciiani fu riformata nel 1579 con un decreto dogale mirato a sedare l'antagonismo instauratosi fra le due aggregazioni a doppio coro nelle quali erano ripartiti i componenti, in origine protese all'intercettazione di ingaggi simultanei. A fronte di dissidi incessanti, nel 1601 un intervento dall'alto riduceva il collegio a emanazione della cappella, soggiogandolo a tutti gli effetti al controllo centrale, e lo dotava di un nuovo regolamento, sottoposto a revisione nel 1617.⁵

2. Intorno all'intraprendenza dei musicisti dogali si vedano: JAMES H. MOORE, *Vespers at St Mark's: music of Alessandro Grandi, Giovanni Rovetta and Francesco Cavalli*, 2 voll., Ann Arbor, UMI, 1981, vol. I, pp. 77–82 e 248–260; JONATHAN GLIXON, *A musicians' union in sixteenth-century Venice*, «Journal of the American Musicological Society», xxxvi, 1983, pp. 392–421; GIULIO ONGARO, *All work and no play? The organization of work among musicians in late renaissance Venice*, «The journal of medieval and renaissance studies», xxv, 1995, pp. 55–72; ID., *La musica come professione nelle attività dei musicisti marciiani tra la fine del Cinquecento e il primo Seicento*, in *La cappella musicale di San Marco nell'età moderna*, a c. di Franco Rossi e Francesco Passadore, Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, 1998, pp. 215–224.

3. Per le scuole si può fare riferimento a JONATHAN GLIXON, *Honoring God and the city: music at the Venetian confraternities, 1260–1807*, New York, Oxford University Press, 2003. Il consumo di musica connesso alle pratiche religiose è trattato in ELENA QUARANTA, *Oltre San Marco: organizzazione e prassi della musica nelle chiese di Venezia nel rinascimento*, Firenze, Olschki, 1998. In merito a produzione e fruizione musicali in contesti privati del primo Seicento, la letteratura è carente; squarci su ambienti aristocratici e cittadineschi apre RODOLFO BARONCINI, *Giovanni Gabrieli*, Palermo, L'Epos, 2012, specialmente il paragrafo «Committenza privata», pp. 50–67.

4. I fondi citati sono conservati presso l'Archivio di Stato di Venezia. A quella massa documentaria si possono accostare gli incartamenti, perlopiù amministrativi, prodotti dalla committenza collettiva che si servì di quei musicisti, per i quali si veda la nota precedente.

5. Il capitolare del collettivo vocale del 1601 (I-Vas, *Cancelleria Inferiore*, Atti dei dogi, reg. 78, cc. 54r–56v), al quale accenna MOORE, *Vespers at St Mark's*, pp. 77–79, è riprodotto qui di seguito (documento 1).

Già nel 1588 i Capi del Consiglio di Dieci avevano ordinato che i due reparti di cantori e le tre squadre strumentali dei Dalla Casa, dei Favretti e dei Bassani, costituite sotto la responsabilità dei pifferi pubblici anche giovanosi di rinforzi esterni, avrebbero servito le sei scuole grandi, le maggiori comunità devozionali e caritative urbane, al ricorrere delle loro feste annuali (non concomitanti). Ciascun organico vocale avrebbe assecondato tre confraternite, mentre ognuno dei gruppi di fiati era assegnato a due di esse. I suonatori continuarono a svolgere la loro attività almeno fino al 1645, sulla scorta di statuti convalidati dal doge nel 1616 e nel 1625.

Piuttosto che in guisa di entità autonome, quei sodalizi debbono dunque essere riguardati quali propaggini dell'apparato musicale di stato. Di quello esse rifrangevano il lustro sull'intera isola e sulla terraferma, rendendo sonoramente percepibile la magnificenza della repubblica e della sua classe nobiliare, alla quale era riservata la gestione del potere politico. Al contempo, le gratificazioni economiche che le prestazioni extrabasilicali garantivano al personale musicale esentavano l'erario dall'esborso di salari troppo onerosi in remunerazione delle incombenze ordinarie.

Sin dal tardo medioevo, per l'attuazione di riti liturgici, processioni ed esequie funebri, le scuole grandi e piccole si erano avvalse anche di altri organismi vocali e strumentali di varia competenza. A partire dai primi anni Trenta del sedicesimo secolo, le loro preferenze in materia di suoni si orientarono sempre più verso i complessi della famiglia del violino, che finirono col rimpiazzare le tradizionali combinazioni a pizzico o a fiato.⁶ A dispetto di assidue perlustrazioni archivistiche, non sono però affiorati indizi del fatto che i cantori o i suonatori arruolati da quegli enti fossero reciprocamente legati da lacci di natura societaria.

La Scuola Grande di San Rocco, per esempio, anziché rivolgersi a insiemi precostituiti, preferì formare le proprie maestranze musicali selezionando singoli soggetti, tratti poi in servizio continuativo: una soluzione che avrebbe reso superflue ulteriori intese fra coloro che erano assunti. Varrà comunque la pena di notare che, nel 1547, la dirigenza della confraternita intimò ai suonatori stabili di violini di munirsi, in occasione delle solennità alle quali erano tenuti a presenziare, dei «suoi strumenti con li quali vanno

6. Dell'approdo sull'isola di complessi di violini e del loro prevalere poco a poco su altri gruppi rende conto RODOLFO BARONCINI, *Contributo alla storia del violino nel sedicesimo secolo: i «sonadori di violini» della Scuola Grande di San Rocco a Venezia*, «Recercare», IV, 1994, pp. 61-190.




Fig. 1: La Scuola Grande di San Rocco (sulla sinistra) e la chiesa di San Rocco a Venezia in una incisione di Michele Marieschi del 1730–40 ca.

a sonar ali festi ett nozze per la terra». ⁷ L'ingiunzione indica che i salariati, nel medesimo organico al soldo dell'istituzione o in altro modo, intervenivano in contesti diversi, agendo in maniera non dissimile da unità indipendenti.

Le altre congregazioni proposero più a lungo per la condotta a giornata della manodopera musicale ma, all'avvento di manifestazioni alle quali avrebbero preso parte anche le organizzazioni gemelle, incorsero spesso nel disonore causato dalle defezioni di uno o molti esecutori che, attratti da ingaggi più lucrativi, non si facevano scrupolo di disattendere gli impegni presi.

Tali evenienze, se non possono essere addotte a negare l'esistenza di obblighi formali contratti fra colleghi, contrastano però con le clausole e le penalità conseguenti alla loro contravvenzione definite tanto dagli statuti delle compagnie marciante quanto dalle registrazioni notarili che saranno illustrate. L'imposizione di norme restrittive, per contro, suscita il dubbio che inconvenienti del genere che ci si proponeva di evitare si verificassero di frequente.

7. I-Vas, *Scuola Grande di San Rocco*, seconda consegna (in seguito I-Vas, SGR, II), Parti vecchie (1542–1552), reg. 47, c. 69v. Il provvedimento si legge per intero in BARONCINI, *Contributo alla storia del violino*, pp. 137–138.

L'irreperibilità di documenti paragonabili a quelli sui quali è incentrata la presente esposizione, ma di datazione più precoce, potrebbe indurre alla conclusione che sino a una certa epoca i musicisti di stanza in laguna non avessero avvertito l'esigenza di formalizzare per iscritto i loro accordi. Questa ipotesi sembrerebbe però smentita dalla constatazione che a Padova e Treviso, città ricomprese nei confini della Serenissima Repubblica, tre società musicali risultano ratificate, nel 1531-1534, 1552 e 1555, da certificazioni affini per più versi alle veneziane.⁸ Comunque, gli atti di costituzione di compagnie d'affari, ai quali, per l'intonazione generale e i capitoli pertinenti, è verisimile si siano ispirate le convenzioni finalizzate alla professione musicale, vantavano ben altra profondità cronologica.⁹

2. Il 17 marzo 1603, nell'abitazione di Giovanni Gabrieli, posta nella contrada di San Vidal, si riunirono sette musicisti. Scopo dell'incontro era concordare i criteri che avrebbero regolato la loro collaborazione. Oltre all'ospite e a un notaio, i convenuti erano:

Francesco Sponga (o Spongia, in seguito conosciuto anche come Usper);
Giovanni Picchi;
Giovanni Priuli;
Giovanni Battista Rizzo (o Riccio: questa la lezione dei frontespizi delle sue pubblicazioni);
Antonio Romanin(i);
Giovanni Battista Grillo.

Il padrone di casa fece inoltre le veci di un ottavo collega assente, Paolo (Giampaolo, per l'esattezza) Giusto (o Giusti), che pochi giorni dopo si recò dallo scrivano per dare il suo assenso.

Si tratta degli organisti più in auge a Venezia fra lo scorcio del Cinquecento e i primi decenni del secolo successivo. Alcuni di loro — Giusto, Sponga e Romanin — appartenevano all'incirca alla generazione di Giovanni Gabrieli e avevano studiato, o potevano aver studiato, con lo zio Andrea o con

8. I casi padovani sono presentati in FRANCO COLUSSI, *Una «societas ad sonandum» costituita a Padova nel 1531*, «Rassegna veneta di studi musicali», v-vi, 1989-1990, pp. 361-369, e ELDA MARTELLOZZO FORIN, *Una «societas musicorum» costituita a Padova nel 1555*, «Atti e memorie dell'Accademia Patavina di Scienze Lettere ed Arti già Accademia dei Ricovrati», Memorie della classe di scienze morali lettere ed arti, vol. LXXVIII, parte III, 1965-1966, pp. 401-420; quello trevigiano in GIOVANNI D'ALESSI, *La cappella musicale del duomo di Treviso (1300-1633)*, Vedelago, Tipografia Ars et Religio, 1954, pp. 111 e 238-239.

9. A questo proposito rimando all'ormai classico GINO LUZZATTO, *Storia economica di Venezia dall'XI al XVI secolo*, Venezia, Centro Internazionale delle Arti e del Costume, 1961 (rist., Venezia, Marsilio, 1995).

personalità del calibro di Claudio Merulo e Gioseffo Guami. Altri, più giovani di una ventina d'anni, forse erano stati allievi dei primi: così Picchi, Priuli e Grillo. Rizzo, nato nel 1563, si collocava in una posizione intermedia.

Se si escludono la basilica di San Marco e pochi altri luoghi di culto della laguna, raramente è dato di sapere chi abbia ricoperto la carica di organista nelle molte decine di chiese di diversa giurisdizione provviste di uno strumento.¹⁰ Per quanto attiene agli individui qui in parola, sono però note più tappe della carriera che li portò a concorrere a posti di prestigio, a servire istituzioni ecclesiastiche e devozionali, mecenati locali e corti d'oltralpe. Inoltre, con le sole eccezioni di Giusto e Romanin, del quale resta un'unica toccata, ognuno di loro diede prova di perizia compositiva congedando alle stampe opere di qualità ragguardevole.¹¹

Da un lato, se posto a confronto con i capitolari dei quali si ha contezza, il contratto stipulato da Gabrieli e compagni non sorprende, atteso che denuncia più punti di collimazione. D'altro lato, esso si discosta da quelli col riconoscere a Gabrieli una posizione di preminenza tale da sovvertire la reciprocità simmetrica che, in ogni altro caso dato, regge i rapporti fra soci, con riguardo all'impegno da approfondire così come alla condivisione degli utili. Osservato, infine, nella prospettiva della produzione musicale coeva, lo statuto espone corrispondenze non casuali con le memorie di celebrazioni straordinarie.

Il testo esordisce con un luogo comune a molti accordi dei quali si è detto: l'esternazione del rammarico per la conflittualità accesa dalla tensione all'incetta del lavoro e il proposito di dare corso alla cooperazione pacifica. Per quanto abusato, il topos non va archiviato alla stregua di mero preambolo retorico, poiché descrive invece una realtà di fatto, asserita da episodi marcati da concorrenza sleale e atteggiamenti acrimoniosi. A scansare il ripetersi di simili congiunture, è invocata la «giustitia ordinaria», vale a dire il tribunale civile, che avrebbe punito i trasgressori dei patti.

10. Per una rassegna degli organi allora adibiti agli edifici sacri della città, si veda MASSIMO BISSON, *Meravigliose macchine di giubilo: l'architettura e l'arte degli organi a Venezia nel rinascimento*, Fondazione Cini – Scripta Edizioni, Venezia, 2012. Si tenga però presente che era prassi usuale noleggiare uno o più strumenti, sia in assenza sia in ricalzo della dotazione di una chiesa.

11. Non sono a conoscenza di contributi che rendano conto in modo sistematico degli organisti operanti sul territorio nell'epoca considerata. In ordine a quelli coinvolti nell'atto in esame, ragguagli biografici sommari e una panoramica dell'attività creativa, che necessiterebbero però di un aggiornamento radicale, si leggono in ELEANOR SELFRIDGE-FIELD, *Venetian instrumental music from Gabrieli to Vivaldi*, 3rd, rev. ed., Toronto – London, Dover, 1994, pp. 102–116 e passim. Integrazioni e nuove osservazioni sugli organisti della cerchia di Gabrieli sono apportate da GASTONE VIO, *Nuovi elementi biografici su alcuni musicisti del Seicento veneziano*, «Recercare», XIV, 2002, pp. 193–215; 195–200, e BARONCINI, *Giovanni Gabrieli*, passim.

Altri tratti condivisi riguardano: l'enumerazione delle occasioni propizie allo svolgimento dell'attività, identificate nelle cerimonie apparecchiate nelle chiese, nelle confraternite e negli istituti di osservanza religiosa; l'obbligo di obbedire agli ordini di servizio impartiti da un membro eletto a rotazione, al quale è addossato anche l'onere di procacciare gli ingaggi; le proibizioni, in difetto di autorizzazione, di prodursi a titolo gratuito e di allontanarsi dalla città; la diffida a occultare denari da spartire; il sostegno dei compagni toccati da malattia; l'imperativo di giustificare con colpe gravi l'espulsione di un sodale; l'ammissione di nuovi adepti decisa all'unanimità.¹²

Sono tutte misure di ricaduta evidente e immediata sull'andamento dell'impresa e che, mi sembra, non abbisognano di vaglio minuto. Solo la clausola che condiziona ad approvazione le prestazioni non onerose consiglia una breve glossa. È probabile che essa si fosse resa necessaria per consentire di esaudire le richieste di qualche sostenitore influente, ma pure per impedire frodi messe a segno da uno dei compagni col celare una corresponsione 'in nero', come si direbbe oggi, o altri vantaggi. Nondimeno, doveva essere tesa anche a prevenire lo svilimento del valore di mercato dei servizi offerti. Una disposizione analoga è contemplata dal regolamento del collegio vocale di San Marco del 1601: «Che sia lecito di far servitio a qualche amico in cantar messe purché non sia di uso, et solito a pagare, né di quello habbiano, o siano per haver pagamento alcuno, overo riconoscimento [...]».¹³

Venendo ora agli aspetti distintivi, enfasi particolare reclama il trattamento riservato a Giovanni Gabrieli:

[...] che il signor Gioanne Gabrieli non sia obligato andar a sonar, se quelli delle feste non li daranno oltra il pagamento un donativo, et volendo il sinico mandar esso signor Gioanne a sonar, non havendo il donativo da quelli, che faranno feste, sia in obligo tutta la compagnia farli un donativo de lire sei, et volendo lui andar a sonar senza, che il sinico lo mandi, lui possa andar a suo piacer ma con guadagno, et in questo caso la compagnia non sia in obligo di procurarli, o darli il donativo, intendendo però, che il sinico debba far li mercati sì di lui, come delli altri.
[...]

Che nissuno delli compagni non possa andar fuori della terra senza licentia del sinico, et havendo licentia se starà più di giorni quindecim non possa haver utilità de alcuna sorte dalla compagnia del guadagno, che si farà mentre starà fuori, eccettuato il signor Gioanne Gabrieli, il quale di questo sia libero.

12. Non è qui possibile procedere alla comparazione punto per punto degli statuti delle diverse associazioni fra musicisti; un raffronto comunque significativo può essere stabilito con il disciplinare della compagnia dei cantori marciiani del 1601 che compare in appendice (documento 1).

13. I-Vas, *Cancellaria Inferiore*, Atti dei dogi, reg. 78, c. 55v (documento 1).

[...]

Che ogni compagno sia in obbligo subito scossi li danari delle feste portarli al cashier, qual sarà il *signor* Gioanne Gabrieli [...].

L'organista di San Marco godeva di prerogative che, a parità di condizioni («intendendo però, che il sinico debba far li mercati sì di lui, come delli altri»), comportavano introiti maggiorati, nonché una discrezionalità nell'assunzione degli impegni e una libertà di movimento negate agli altri. Sono privilegi che denotano una posizione di preminenza inequivocabile, ribadita pure dal conferimento ad oltranza, sottratto dunque all'avvicendamento elettivo, dell'ufficio di cassiere, ovvero di garante e arbitro della gestione economica della cooperativa.

La priorità ostentata da Gabrieli contraddice il principio del mutualismo egualitario, coerente con l'equiparazione dei cooperanti in termini di gerarchia, mansioni e proventi, che caratterizza le imprese congeneri. Rivela-trice dell'insofferenza per l'intrusione di autorità superiori è, per esempio, la motivazione che, nel 1617, esclude il maestro della cappella dogale, allora Claudio Monteverdi, dal controllo dell'unione dei cantori: «Vogliamo, che 'l maestro della capella nostra et li successori suoi [...] non possano per modo alcuno [...] esser capo di detta compagnia [...] essendo che egli nelle cose della musica è in capella loro [= nostro] superiore [...]».¹⁴

In tema di regalie, non persiste alcun dubbio che fosse consueto accordare un sovrappiù, anche cospicuo, a coloro che, oltre a prestarsi quali esecutori, si incaricavano di compiti ineludibili in vista della realizzazione di una manifestazione impegnativa: provvedere le composizioni appropriate, reclutare i musicisti necessari, curare la concertazione e via dicendo.

La contabilità dei festeggiamenti annuali tributati a san Rocco il 15 e 16 agosto dalla omonima scuola grande che, fatta salva qualche lacuna, copre il lasso di tempo intercorrente fra il 1595 e il 1634, non manca mai di registrare elargizioni «per donativo» o «per cortesia» ai principali responsabili dell'apparato sonoro.¹⁵

Si considerino, per esempio, le spese occorse nel 1602:¹⁶

14. I-Vas, *Cancellaria Inferiore*, Atti dei dogi, reg. 80, pp. 64–68: 67 (capo 6°). L'intero documento, datato 13 gennaio 1616 *more veneto*, si legge in MOORE, *Vespers at St Mark's*, pp. 250–251.

15. I conti sono elencati in GLIXON, *Honoring God and the city*, pp. 284–287; l'esposizione nella forma sinottica adottata dall'autore non consente però di cogliere molti dettagli tutt'altro che insignificanti, come quelli soppesati qui e oltre.

16. I-Vas, *SGSR*, II, busta 156, Cauzioni (1602–1603), cc.n.n. Ricordo che il sistema veneziano prevedeva, quali monete di uso corrente, il ducato, la lira e il soldo: il ducato valeva 6 lire e 4 soldi; ciascuna lira era suddivisa in 20 soldi.

per lautti	L.	78
per arpa L. 14 per falsetti L. 24	L.	38
per nollo d'organo	L.	14
al Bassan donativo	L.	31
per cantori dc. 60	L.	372
per donativo a ditti	L.	31
per organi 6	L.	144
per donativo al Chiozoto	L.	62
per donativo al Cabrielj	L.	62
per do compagnie di sonadorj	L.	248
per violinj 2 L. 36 viole L. 20 violon L. 8	L.	64
a sonadorj donati per le prove	L.	28 s. 15
a doi sonadorj agionti	L.	20
ali quatro cantorj di scola	L.	14
per altre spese de cantori per far le prove	L.	66
[totale]	L.	1262 s. 15

Come si vede, gli incentivi furono destinati agli esponenti marciiani: 5 ducati andarono a una delle due formazioni vocali autorizzate dal doge, come pure a Giovanni Bassano, maestro dei concerti e «capo maggiore» a vita dei tre corpi strumentali; ben 10 ducati vennero invece concessi a Giovanni Croce, detto il Chiozzotto, allora vicemaestro di cappella, e a Gabrieli, organista titolare sia della basilica sia della confraternita. È difficile credere che importi così ingenti non ricambiassero un carico di lavoro e di responsabilità ben più gravoso di quello sopportato dagli altri partecipanti.

Che il costume fosse consolidato lo dimostra anche una licenza deliberata nel 1617 dalla società dei cantori di San Marco, forse inevitabile a fronte della crescente insistenza con la quale i committenti inducevano i virtuosi a esibirsi in brani solistici, nonostante la comprensibile ritrosia delle compagnie che, a causa dell'avanzare della nuova moda, temevano per la loro stessa sopravvivenza:¹⁷

[...] se fatti li mercatj [...] li festizantj voranno oltra esso mercato overo mercati dare, et donare qualche cosa ad alcuno delli cantorj che gli serviranno, o siano di capella, overo delli estranej: quella sij tutta libera, et espedita di quel tale, o di quelli tali à quali la sarà stata data, overo donata senza contradittione et diminucione alcuna tante volte, quante occorerà [...].

17. I-Vas, *Cancellaria Inferiore*, Atti dei dogi, reg. 80, pp. 67–68.

Ad ogni modo, nella fattispecie dei rapporti fra Gabrieli e soci, si ha l'impressione che egli esigesse un vero e proprio supplemento di onorario persino in evenienze del tutto ordinarie, come lascia intuire la cifra precisata, poco meno di un ducato, non commensurabile alla larghezza degli omaggi di San Rocco. A dar forza alla sua pretesa doveva essere la reputazione conquistata con l'applicarsi, ormai quasi da un ventennio, all'allestimento degli eventi musicali più altisonanti rilevati dalla cronaca coeva. Non dovrebbe sfuggire, d'altro canto, che la rete di relazioni intessuta da Gabrieli, stringendo nodi con esponenti dell'aristocrazia o del ceto cittadino e con gli stranieri residenti o di passaggio sull'isola, avrebbe potuto recare benefici non trascurabili all'intera coalizione e a ciascuno dei suoi aderenti.¹⁸

Non si sono finora rinvenuti indizi di viaggi intrapresi da Gabrieli dopo il 1579, in seguito al rientro dal soggiorno alla corte del duca Alberto v di Baviera. Cionondimeno, è possibile che egli desiderasse essere esonerato dalla restrizione imposta ai colleghi per allontanarsi da Venezia in frangenti che non hanno lasciato traccia. Opportunità di prestazioni lucrose e di breve durata potrebbero essere state offerte dai centri principali della terraferma veneta, che talora si pregiavano di emulare, anche per il tramite della musica, lo sfarzo della dominante.¹⁹ Che poi i musicisti veneziani non disdegnassero le commissioni provenienti dalle vicinanze, anche da parte di privati, depongono la convenzione stessa approvata dagli organisti e altri avvenimenti.²⁰

Il primo articolo dell'atto notarile in esame dispone il dimezzamento del compenso da dispensare a un compagno: «[...] tutto quello, che si guadagnerà in chiese con istromenti da tasti debba esser diviso in questo modo cioè, che tutti habbino una parte intiera, eccettuato il signor Zambattista Grillo, il quale debba haver meza parte [...]». Il superamento della sperequazione è prefigurato nel capo 15: trascorsi due anni, «[...] possa il detto signor

18. Le relazioni personali e professionali allacciate da Gabrieli e la transitività del favore di taluni mecenati fra gli organisti della sua cerchia sono rischiarate in BARONCINI, *Giovanni Gabrieli*, passim.

19. Ricordo, per esempio, che una formazione veneziana guidata dal piffero del doge Paolo Laudis, detto Greco o Favretto, nel 1564 fu ospite per tre giorni dei festeggiamenti carnevaleschi dell'Accademia Filarmonica di Verona, ottenendo in cambio la considerevole somma di 35 scudi d'oro. Traggio la notizia da GIUSEPPE TURRINI, *L'Accademia Filarmonica di Verona dalla sua fondazione (maggio 1543) al 1600 e il suo patrimonio musicale antico*, «Atti e memorie dell'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona», serie v, XVIII, 1940, poi Verona, La Tipografica Veronese, 1941, pp. 128–130. Paolo Laudis era il padre di Francesco, Marco, Giovanni e Nicolò, divenuti tutti provetti strumentisti; i primi due fratelli collaborarono con Gabrieli a San Marco.

20. ONGARO, *All work and no play?*, pp. 64–65, per esempio, riferisce della torturata trattativa che, nel 1616, vide protagonisti Valerio Coletti, sensale che intendeva organizzare un servizio musicale per la monacazione della figlia in un convento di Mestre, la compagnia di Giovanni Bassano e una seconda, non precisata, unione di strumentisti.

Zambattista Grillo domandar la parte integra, dovendo ciò esser ballotato dalli detti compagni, et dovendo haver la detta parte integra, doverà esser con il più delle balle [...]».

Due contratti di apprendistato rogati nel 1583 e 1594, fra Giovanni Gabrieli e Giorgio, figlio di Francesco «varotter» (pellicciaio), in un caso, e Giovanni, figlio di Giovanni Maria dai violini, liutaio e violinista della Scuola Grande di San Rocco, nell'altro, indicano che lo studio con un maestro tanto autorevole era avviato all'età di circa diciotto anni e che il ciclo formativo si protraeva per cinque o sei anni.²¹ Fra tutti gli affiliati al consorzio, Grillo era il più giovane. È allora credibile che il suo percorso di apprendimento dell'arte, verosimilmente sotto la guida di uno degli organisti anziani, fosse giunto a compimento di recente e che egli si trovasse in quel momento a debuttare nella professione vera e propria o, quanto meno, a fare la sua prima comparsa in un consesso di tale caratura.

Un'ipotesi alternativa, non meno calzante e, a ben vedere, compatibile con la precedente, è che l'impresa inaugurata nel 1603 non fosse la prima ad aver riunito gli organisti più esperti. Quanto attuato dai sonatori di violino dei quali si dirà più avanti avalla la supposizione che l'ammissione nella società di un nuovo elemento suggerisse la rinegoziazione del contratto. Il limite posto al riconoscimento economico per gli ultimi arrivati è previsto, sebbene in termini meno duraturi, anche dall'ordinamento del collegio marciano del 1601 (per una migliore comprensione del passo, si tenga a mente che in futuro avrebbero potuto far parte del collettivo i soli membri effettivi della cappella):²²

Che per l'avenire sia chi si voglia, che entrasse in capella de *San Marco* cantore, non possi esser assonto all'integra parte [nella compagnia], se prima non haverà servito mesi sei a meza parte, ma se volesse entrar all'integra parte subito accettato [...] debba pagare alla compagnia nostra ducati diese [...] et farne fra tutti una ricreazione [...].

Spia di un legame instauratosi già in passato fra alcuni esponenti del circolo di Gabrieli è una nota contabile della Scuola Grande di San Rocco per

21. I contratti qui richiamati, segnalati da GASTONE VIO, *L'arte dei sonadori e l'insegnamento della musica a Venezia*, «Recercare», XVIII, 2006, pp. 69–111: 92, sono trascritti per esteso in BARONCINI, *Giovanni Gabrieli*, pp. 540 e 544. Si rammenti che i cosiddetti garzoni erano tenuti a erogare la propria opera in supplenza del maestro, al quale spettava l'incasso delle relative prestazioni; a fronte di tale obbligo, il maestro si impegnava a fornire all'apprendista vitto, alloggio e vestiario. Intorno a questo costume, comune a molti mestieri praticati sull'isola, si prenda visione di VIO, *L'arte dei sonadori e l'insegnamento della musica a Venezia*.

22. I-Vas, *Cancellaria Inferiore*, Atti dei dogi, reg. 78, c. 56v (documento 1).

la festa del 1595, che recita: «Contadi a messer Zuane Gabrieli organista con li suoi compagni lire 112».²³ Negli anni successivi, fino al 1600, la scuola corrispose intorno a 25 lire a ciascuna persona impegnata in quel ruolo; si può quindi calcolare che l'esborso del 1595 coprisse la mercede di quattro o cinque esecutori, un numero non distante da quello divenuto usuale in seguito.

Le liste delle spese in onore di san Rocco sono le uniche superstiti per le manifestazioni maggiori delle sei scuole grandi e ci consegnano la sola opportunità di riscontro delle modalità operative del drappello di strumentisti da tasto, schierato in talune ricorrenze al completo o quasi. Qualsiasi emergenza di servizi resi da singoli membri, pur ricadendo, in forza del regime societario, nei patti concordati, non potrebbe invece distinguersi da una comune prestazione organistica effettuata a titolo individuale.

Per il periodo di tempo che corre fino alla morte di Gabrieli, le rubriche della confraternita rendono conto dell'intervento e della retribuzione pro capite dei tastieristi, nonché dei donativi, come segue. Si avverta però che non è possibile stabilire se gli importi devoluti agli organisti includessero Gabrieli, il quale dalla scuola riceveva un salario annuo, oppure se il donativo riconoscesse anche le sue fatiche di esecutore. In quest'ultimo caso il numero degli strumentisti da tasto dovrebbe essere incrementato di un'unità.

1595	[4-5]	lire 112 in totale		
1598	4	lire 25 soldi 10		
1600	4	lire 25 soldi 10		
1602	6	lire 24	donativo a Gabrieli	lire 62
1603	6	lire 20 soldi 13	donativo a Gabrieli	lire 124
1604	7	lire 21	donativo a Gabrieli	lire 62
1606	4	lire 21	donativo a Gabrieli	lire 60
1608	7	lire 21	donativo a Gabrieli	lire 90
1609	6	lire 21	donativo a Priuli «che sonò l'organo»	lire 10
			donativo a Gabrieli	lire 90
1610	4	lire 21	donativo a Gabrieli	lire 62
1611	5	lire 21	donativo a Gabrieli	lire 62
1612	5	lire 21	donativo a Priuli	lire 62. ²⁴

Solo in rare occasioni, accanto al nome del titolare compare quello di un collega; pertanto non è dato di identificare tutti coloro che di volta in volta

23. I-Vas, *SGSR*, II, busta 418, filza 26, cc. sciolte, Conto di spese fatte per la solennità e festa di messer san Rocco, anno 1595. La prima menzione della scrittura si deve a DENIS ARNOLD, *Music at the Scuola di San Rocco*, «Music and letters», XL, 1959, pp. 229-241: 235.

24. I documenti dai quali desumo le cifre sono in I-Vas, *SGSR*, II, Cauzioni, buste 155-160. Come dichiarato sopra, il computo degli organisti per l'anno 1595 è presuntivo.

furono convocati. È però suggestivo constatare che gli anni adiacenti la fondazione della cooperativa diedero adito al concorso più abbondante di presunti soci, al punto che le forze disponibili risulterebbero assorbite quasi per intero.²⁵ Negli anni successivi e, via via, anche in seguito alla scomparsa di Gabrieli, la partecipazione degli organisti oscillò pur sempre fra i quattro e i sette individui.

Le celebrazioni approntate nel 1608 dalla Scuola Grande di San Rocco hanno valso la descrizione più distesa ed esauriente di una festa «grande» veneziana: alludo alla memoria di Thomas Coryat, già abbastanza divulgata perché sia necessario riproporla in questa sede.²⁶ Sarà sufficiente osservare che l'evento coinvolse sette organisti, oltre al consueto affollamento di strumentisti, cantori e voci soliste. Dal resoconto del viaggiatore inglese, corroborato da due liste di musicisti provvisionati per la ricorrenza, non è però dato di evincere alcun dettaglio in merito al modo nel quale gli strumentisti da tasto si distribuirono le mansioni. A questi è infatti riservata una menzione assai succinta: «[...] at every time that every severall musicke played, the organs, whereof there are seven faire paire in that roome, standing al in a rowe together, plaid with them».²⁷

È proprio in ragione dell'assembramento di musicisti assegnati a strumenti di una medesima specie e presumibilmente a compiti analoghi che traeva motivo di essere questa prescrizione dello statuto societario:

Che il sinico habbia carrico nelle solenità di far accommodar li organi in sul palco donde si faranno feste passando il *numero* de doi organi, acciò ogn'uno resta satisfatto dei primi lochi secondo la prudentia del sinico, il quale hora ad uno, hora a un altro darà satisfattione in questo, et ciò si fa per schivar li scandoli, e conservar la pace della compagnia, avertendo però, che li compagni nelle sue proprie chiese habbino autorità di mettere li suoi organi donde li piacerà.

Sono parole che, oltre a lasciar intravedere l'inclinazione al protagonismo e alla litigiosità di quegli strumentisti, raccomandano di non valutare come una misura eccezionale l'apporto di più di due organi alle celebrazioni

25. I rendiconti delle uscite per i festeggiamenti del 1603 e 1604, che non si discostano troppo da quelle sostenute nel 1602, sono pubblicati rispettivamente in BARONCINI, *Giovanni Gabrieli*, pp. 104–105, e DENIS ARNOLD, *Giovanni Gabrieli and the music of the Venetian high renaissance*, reprinted with corrections, Oxford, Oxford University Press, 1986 (1st ed., 1979), p. 202.

26. THOMAS CORYAT, *Coryat's crudities* [...], London, printed by W. S., 1611, pp. 250–253 (ed. mod., Glasgow, James MacLehose and Sons, 2 voll., 1905, vol. 1, pp. 390–392).

27. CORYAT, *Coryat's crudities* (1611), p. 252. La rievocazione del viaggiatore inglese dei decori musicali dispiegati nei due giorni di festa si legge anche in ARNOLD, *Music at the Scuola di San Rocco*, pp. 236–237, con il corredo della documentazione delle spese sostenute dalla congregazione.

allestite anche altrove. Per quanto generica e congetturale, questa acquisizione non dovrebbe essere sottostimata poiché la documentazione attinente la sonorizzazione dei riti nelle chiese insulari in genere non consente di appurare simili occorrenze. Di entrambe le implicazioni del passo citato si trova conferma in avvenimenti verificatisi in anni non lontani.

Sintomatico della conflittualità che serpeggiava fra i musicisti è, appunto, un incidente accaduto il 27 dicembre 1597 a Francesco Sponga, allora organista della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. Il sacerdote era stato licenziato perché colpevole di un comportamento poco rispettoso nei confronti del guardian grande. Nel rivolgere ai vertici della confraternita la supplica per la revoca del provvedimento, egli accampò questa giustificazione:²⁸

[...] cerca [*sic*] quanto mi occorre nella solenità prossima pasata del glorioso apostolo et evangelista san Giovanni son sicuro che mi escuseranno et condoneranno ogni colpa per grave che fusse poi che non per malitia (la qual caggiona il petto) ma per troppo amor et gielosia in vedermi anteponer certi altri nel servitio ch'io era aparechiato et solito di fare per questa veneranda scuola dissi inavertentemente alcuna parola e siammi testimonio Iddio che non l'ò detta con fine di offender il Magnifico Guardian [...].

Pare di comprendere che, in un frangente importante quale la ricorrenza del santo eponimo della scuola, la dignità professionale di Sponga, accreditata dalla carica di organista titolare, fosse stata offuscata dal ruolo prevaricante arrogatosi da uno o più colleghi, forse con il beneplacito del massimo responsabile della congregazione.

In tema di partecipazioni imponenti degli organisti alle liturgie officiate negli edifici di culto della città, invece, conviene ricordare la testimonianza di Jean-Baptiste Du Val, diplomatico francese in missione a Venezia dal 1607 al 1610. Fra gli eventi di sicura pregnanza musicale ai quali egli ebbe agio di assistere, vi sono i primi vespri per san Teodoro celebrati nella chiesa di San Salvador il 9 novembre 1607. In quella circostanza la musica era affidata a un vasto assortimento di esecutori e, fra questi, a sette organisti: «Il s'y fit un concert des meilleurs musiciens qu'ils eussent tant de voix que d'instruments, principalement de six petits jeux d'orgues outre celuy de l'église qui est fort bon, et de trombones ou sacqueboutes, haultbois, violles,

28. I-Vas, *Scuola Grande di San Giovanni Evangelista* (in seguito *SGSGE*), reg. 144, Notatorio v, cc. 204v, 28 dicembre 1597 (per il licenziamento), e 213r, 1° marzo 1598. Il documento dal quale è tratto il passo citato è trascritto per intero, ma con alcune sviste, in PAOLO ALBERTO RISMONDO, *Francesco Sponga detto Usper (1561–1641) «organista eccellentissimo»: un musicista a Venezia tra Cinquecento e Seicento*, tesi di laurea, Università di Bologna, a.a. 1989–1990, p. 72.

viollons, luths, cornets à bouquins, fleustes douces et flageollets».²⁹ La pagina del diario non nomina i musicisti intervenuti, ma tutto lascia immaginare che i tastieristi fossero membri della compagnia della quale si sta qui discorrendo. Ancor più che il loro numero, ad asseverarlo è il fatto che, dal 1605 circa, l'organista di quella chiesa era Francesco Sponga.³⁰

La scelta del successore di Gabrieli a San Rocco diede origine a una disputa. Al concorso, bandito nell'agosto del 1612, si erano presentati Grillo, Riccio e Picchi. Poiché quest'ultimo ricusò il giudizio della commissione che elesse Grillo, l'anno successivo si diede adito a una nuova procedura selettiva, alla quale però il ricorrente rifiutò di sottoporsi. La vicenda si concluse con la conferma del primo vincitore, che contava sulla protezione di alcuni dirigenti della scuola.³¹

Da quel momento negli elenchi delle retribuzioni compaiono sporadicamente i seguenti organisti, ai quali faceva capo, di volta in volta, una scia di colleghi perlopiù imprecisati: Priuli nel 1612, nella vacanza fra la due titolarità; Grillo, Picchi, frattanto rappacificatosi con i reggenti, e Gabriele Usper, nipote di Giovanni Sponga, nel 1617; nel 1623 Picchi, nominato al posto di Grillo, venuto a mancare nel novembre precedente, e Francesco Usper; Picchi e Carlo Fillago nel 1624.

La mutevolezza del numero di tastieristi coinvolti nelle cerimonie di metà agosto e l'affacciarsi di nuovi addetti non autorizzano alcuna illazione intorno alla fortuna e alla durata della compagnia. Il sovvenzionamento degli addobbi festivi gravava sulle finanze private del guardian grande di turno, autorità apicale elettiva della scuola, ed era perciò commisurato alla sua generosità. Questi poteva inoltre far pesare il suo gusto in fatto di musica e le sue predilezioni in quanto agli esecutori.

29. JEAN-BAPTISTE DU VAL, *Remarques triennales [...] pendant l'ambassade de Messire Jean Bouchard sieur de Champigny, con[s]eillier du Roy en ses conseils d'estat et privé, et son ambassadeur à Venise*, Paris, Bibliothèque Nationale de France, ms. fr. 13977, c. 45v. Il passo si legge, assieme ad altri riguardanti la musica a Venezia tratti dalla medesima fonte, anche in ANDRÉ PIRRO, *La musique des Italiens d'après les «Remarques triennales» de Jean-Baptiste Duval (1607-1609)*, in *Mélanges offerts à Henry Lemonnier [...] par la Société de l'Histoire de l'Art Français, ses amis et ses élèves*, Paris, Édouard Champion, 1913, pp. 175-185: 180.

30. La data di inizio del servizio di Sponga a San Salvador (Santissimo Salvatore) si ricava dalla dedica dei suoi *Salmi vespertini per tutto l'anno, parte à doi chori, parte concertati al'uso moderno, & parte alla breve, come si cantano nelle capelle de prencipi a 4. 5. & otto voci con il basso continuo [...] Opera quinta*, Venezia, stampa del Gardano, appresso Bartolomeo Magni, 1627: «[...] Per il corso di vintidui anni ho servito d'organista in questo gran tempio di S. Salvatore con sodisfattione universale di sì degni & virtuosi padri [...]».

31. L'accaduto è ricostruito da GLIXON, *Honoring God and the city*, pp. 144-145.



Fig. 2: La sala superiore della Scuola Grande di San Rocco a Venezia.

La circostanza che diversi fondatori della società sorta sotto l'egida di Gabrieli mantessero ancora a lungo rapporti di lavoro con la confraternita proietta un segnale di continuità con il passato. E anche la convenzione, approvata nel 1603 dagli otto soci e da rinnovare di due anni in due anni, lascia intendere la volontà di dare avvio a un'iniziativa non effimera:

[...] per concatenar questa unione, et compagnia con legame tale, che non così facilmente si solga [*sic*], et non venga capriccio ad ogn'uno ogni tratto di voler disfar la compagnia, ogniuno delli compagni giura sacramento, volendo uscir di compagnia di pagar alla detta compagnia ducati vinti [...].

In debito di ulteriori notizie, nulla di certo può essere aggiunto.

3. Altri ritrovamenti dei quali ho fatto menzione in esordio sono le sole attestazioni oggi disponibili dell'esistenza di tre compagini di «sonadori de lironi», ovvero di violini, da intendere nel significato di novero di strumenti di taglio diverso.³² Come anticipavo, si tratta anche delle uniche scritture costitutive di unioni cooperative fra strumentisti ad arco emerse a Venezia.

32. Gli atti sono trascritti in appendice (documenti 2, 4 e 5). Alla dimostrazione dell'identità organologica, in simili contesti, di viole, violette, violini, violoni e lironi provvede BARONCINI, *Contributo alla storia del violino*, pp. 78–91. Alle argomentazioni addotte in quello studio si può aggiungere che l'uso del termine lironi sull'isola si protrasse ben addentro il diciassettesimo secolo.

Il primo complesso comprendeva:

Andrea dalla viola del fu Marco;
 Alessandro di Andrea dalla viola;
 Angelo disegnatore del fu Giovanni;
 Pietro di Antonio da Bassano;
 Marchionne di Giacomo da Davian [= Aviano];
 Bastianello dal violino di Cristoforo.³³

L'insieme, fondato il 2 ottobre 1602 con l'intenzione di operare lungo i tre anni a venire, per un qualche motivo ignoto fu sciolto anzitempo, il 10 giugno 1604. Pietro e Marchionne sono nominati negli atti successivi, i quali testimoniano delle due vite, per così dire, di una società che, formalizzata il 10 luglio 1612, assunse poi una nuova configurazione. In prima battuta, essa si componeva di cinque elementi:

Giovanni di Pietro Gabrieli da Bassano;
 Marchionne del fu Giacomo di Valdi;
 Baldassare del fu Battista dal Zotto;
 Santo del fu Giacomo Imberti;
 Giovanni di Nicolò Salamon.

Il 13 luglio 1615, in una postilla al rogito, il notaio prese nota della decisione dei contraenti di rescindere il contratto, nonché della notizia della morte, sopraggiunta l'anno precedente, di Baldassare dal Zotto. Finalmente, il venturo 27 agosto, gli stessi e Battista del quondam Lorenzo Piapan si radunarono al cospetto dell'ufficiale per gettare le basi di un nuovo sodalizio. Con l'apporto di Pietro Gabrieli, che aveva assistito alla stipula del primo dispositivo in nome del figlio Giovanni, il gruppo contava ora sei membri. Le oscillazioni dell'organico di una banda di violini, in genere intermittenti fra cinque e sei unità, erano un fenomeno che si ripeteva con insistenza dal mezzo del Cinquecento con ripercussioni tenui sulle potenzialità funzionali.

Allo stato attuale delle ricerche, la disamina dei casi aperti dal rinvenimento dei tre documenti è inficiata dall'impossibilità di restituire ai musicisti implicati un'identità che non si sostanzia del solo nome e di rievocare lo scenario che li vide in azione. Lo scrutinio, tuttora in corso, della frazione residua dei registri canonici delle settanta parrocchie veneziane ha permesso

33. Sottopongo qui a normalizzazione i nomi che, come consueto a Venezia a quel tempo, le carte notarili registrano nelle varianti della parlata locale e di un'ortografia incerta.

di riconoscere con sicurezza, ma non con profusione di dettagli, solo alcuni membri delle società.

Santo Imberti (anche Imbertis) era figlio di Giacomo, uno strumentista originario di Gandino, allora minuscolo borgo della Val Seriana, a nord-est di Bergamo. Santo nacque a Venezia nel 1579 da una relazione del padre con una vedova, Ancilla, che avrebbe sposato due anni più tardi.³⁴ Il battesimo gli fu somministrato il 29 marzo 1579, nella chiesa di San Giacomo dall'Orio, alla presenza di due padrini: Pietro, «sonador» della contrada di San Cassiano, e Berto, della parrocchia di San Giovanni Decollato, che dichiarava lo stesso mestiere.³⁵ Berto può essere forse identificato con Berto di Bettin, strumentista attivo presso le scuole grandi di San Marco, nel 1573, e di San Giovanni Evangelista, dal 1583 al 1590.³⁶ Il fatto che al neonato venisse imposto il nome del nonno paterno fa ritenere che egli fosse il primogenito della coppia. In seguito alla morte della moglie, Giacomo convolò a nuove nozze nel 1589.³⁷ Dopo aver generato almeno sette maschi e due femmine, morì fra il 1608 e il 1610.³⁸

Giacomo aveva coltivato relazioni di parentela spirituale, foriere di una qualche comunanza di interessi, anche con altri musicisti residenti

34. Venezia, Archivio Storico del Patriarcato, *Parrocchia di San Cassiano* (in seguito I-Vasp, PSC), Matrimoni, reg. 1 (1571–1648), cc.n.n.: «1581 adi 27 luglio | Ommissis proclamis, de licentia illusterrimi ac reverendissimi patriarchae, donna Ancilla, fia del quondam Antonio Griffio, spicier al Pomo ingranato per insegna, et relitta del quondam Francesco capeler, ha contratto matrimonio con messer Giacomo de Santo de Imbertis da cha Cinigo, bergamascho sonador, pre' Bernardin Bellini piovàn fece le parole de presenti, alla presentia de mastro Bastian, quondam Zuane challeger, et mastro Giacomo, quondam Simon da Cologna favro, tutti doi della nostra contrà, testes».

35. Venezia, Archivio parrocchiale di San Giacomo dall'Orio, Battesimi, reg. 1 (1564–1596), cc.n.n.: «adi 29 marzo 1579 | Santo et Battista figliolo de ser Jacomo sonador et donna Ancilla non iugali stano nelle case da ca' Lombardo hoggi è stato battezzato da mi pre' Francesco sopradetto et furon suoi padrini messer Piero sonador sta a San Cassan, et ser Berto sonador sta a San Zuanne Degollà, etc.»

36. Le due occupazioni di Berto di Bettin sono documentate da RISMUNDO, *Francesco Sponga detto Usper*, p. 25, e BARONCINI, *Contributo alla storia del violino*, pp. 169 e 183.

37. I-Vasp, PSC, Matrimoni, reg. 1 (1571–1648), cc.n.n.: «1589 adi primo april | Fatte prima le stride, donna Zuanna quondam Gregorio di Chataruzzi, da Udene, ha contratto matrimonio con ser Giacomo quondam Santo Imbertis da Gandin bergamascho sonador, pre' Bernardin Bellin piovàn fece le parole de presenti, alla presentia de ser Francesco quondam Antonio di Lenzi spicier, mastro Piero del quondam Donà di Borelli bonbaser, et Mathio de Antonio di Grasseni bergamascho bombaser, stanno tutti in contrà, testes».

38. Questa la discendenza di Giacomo (fra parentesi l'anno del battesimo): Giovanni Luca (1583); Giovanni Battista (1588); Lorenzo (1590); Domenico Nicolò (1592); Gregorio Michele (1596); Giorgio Marino (1599); Lucietta Marietta (1602); Paolina Bernardina (1608). Di tutti i figli fa fede I-Vasp, PSC, Battesimi, reg. 1 (1564–1640), passim. I registri dei morti di San Cassiano sono purtroppo perduti. Della morte di Giacomo si apprende dal successivo matrimonio della seconda moglie, Giovanna, celebrato il 5 marzo 1611: I-Vasp, PSC, Matrimoni, reg. 1 (1571–1648), cc.n.n.

sull'isola:³⁹ Giacomo di Berto, uno strumentista probabile figlio di un padrino di Santo, e Battista dal violin, che potrebbe poi essersi consociato con lo stesso Santo.⁴⁰ Fra i figli di Giacomo, anche Domenico e uno dei due che rispondevano al nome di Giovanni (i documenti omettono il secondo appellativo) abbracciarono la professione paterna, mentre Gregorio imboccò la carriera ecclesiastica.⁴¹

Santo si coniugò con Terenzia di Annibale Minato, ricevendo in dote la somma non irrisoria di 414 ducati, fra contanti e beni mobili, e portandone 50 in controdote.⁴² Sparute sue apparizioni nei registri canonici di Venezia si devono alla partecipazione, nelle vesti di testimone, a due matrimoni nel 1599 e 1601, in quest'ultimo frangente assieme a Marc'Antonio «dai manacordi».⁴³ Colui che si accompagnava a Santo era certamente il «Marc'Antonio Baffo dalli arpiciordi», prosecutore del celebre Giovanni Antonio, che nel 1611 fu costituito procuratore da Pasqualino di Florio Savioni, suonatore di spicco di cornetto e «basso del liron», con l'incarico di ritirare in sua vece il salario

39. Aspetti generali di questo costume, schermo dietro il quale, in sprezzo della denominazione invalsa in età contemporanea, si badò più di frequente a convenienze di schietta natura materiale, sono illustrati in GUIDO ALFANI, *Padri, padrini, patroni: la parentela spirituale nella storia*, Venezia, Marsilio, 2007, però più attento alle questioni riguardanti il controllo che su di esso esercitarono le autorità ecclesiastiche prima e dopo le decretazioni del concilio di Trento.

40. I-Vasp, PSC, Battesimi, reg. 1 (1564–1640), cc.n.n.: «Adì 24 ottobre 1596 | Gregorio Michiel fio de ser Giacomo Inbertis quondam Santo sonador, la madre dona Zuana quondam Gregorio giugali, fu compadre ser Giacomo de Berto sonador sta a San Silvestro, pre' Bernardin Bellin piovan battizò»; «1601 adì 9 agosto | Cattarina Dorathia, fia de messer Batista dal violin, la madre donna Orsetta, fia del quondam Giacomo botter, non è de legitimo matrimonio, fu compadre messer Giacomo Imberti sonador sta in contrà, pre' Zuane Moscantini titolado batizò».

41. Domenico è detto «sonador» in I-Vasp, *Santa Margherita*, Matrimoni, reg. 4 (1607–1631), c. 18r, 10 ottobre 1610 (matrimonio con Andriana del quondam Pietro verghezzi da Bergamo); Battesimi, reg. 3 (1608–1618), c. 45v, 3 febbraio 1612 *m.v.* (battesimo del figlio Giacomo Giovanni), c. 60r, 25 marzo 1615 (battesimo del figlio Giacomo); Morti, reg. 2 (1597–1618), cc.n.n., 9 febbraio 1612 *m.v.* (morte del figlio Giacomo Giovanni), 5 aprile 1615 (morte del figlio Giacomo). Domenico morì il 10 marzo 1653: I-Vasp, *Santa Margherita*, Morti, reg. 4 (1630–1657), cc.n.n. Per Giovanni si veda I-Vasp, PSC, Battesimi, reg. 1 (1564–1640), cc.n.n.: 5 giugno 1610 (battesimo della figlia Giacomina Meneghina), 11 giugno 1617 (battesimo della figlia Cecilia Ancilla), 23 novembre 1618 (battesimo del figlio Giovanni Giacomo). Gregorio fu giovane di chiesa e poi prete nella parrocchiale di San Cassiano.

42. La dichiarazione di dote nuziale sottoscritta da Santo si trova in I-Vas, *Notarile, Atti*, notaio Lodovico de Capi, busta 2754, c. 163r–v, 3 giugno 1615.

43. I-Vasp, PSC, Matrimoni, reg. 1 (1571–1648), cc.n.n.: «1601 adì 27 zener | Fatte prima le stride, donna Margaritta, fia de messer Pietro Imbertis dal'oglio all'insegna la Scalla, ha contratto matrimonio con ser Zuan'Antonio quondam Giacomo Carara mandoler, fece le parole de presenti, pre' Gregorio Berfich titolato de giesia, alla presentia de ser Santo, fio de ser Giacomo sonador, ser Marc'Antonio dai manacordi, sta in contrà de San Zuanne de Rialto, et sposata fu alli 10 febraro». Per l'altra testimonianza resa da Santo, ibidem, 3 novembre 1599 (Livia di Alvisè tagliapiera sposa Antonio portavin).

dovutogli dalla Scuola Grande di San Rocco.⁴⁴ Non ho potuto riportare alla luce altri episodi della vita di Santo, né precisare la data del suo decesso.

Giovanni Salamon abitava nella contrada di Santi Apostoli ed era figlio di Nicolò di Giovanni, un «samiter», vale a dire un venditore di tele di seta stracciata, originario di San Vito di Cadore.⁴⁵ Del musicista si sa solo che, nel 1628, stabilì una relazione di parentela spirituale con Camillo Vernazzi, un suonatore di tiorba della parrocchia di San Salvador, con il quale potrebbe aver intrattenuto rapporti di lavoro.⁴⁶

Alle poche informazioni rese finora dalle rubriche canoniche è possibile accostare quelle desumibili dagli incartamenti della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, che contribuiscono a chiarire la situazione sul versante professionale. Almeno dal 1605 la congregazione ebbe alle sue dipendenze una squadra di «sonadori ordinarij da Ijron» che fa regolarmente la sua apparizione nelle scritture amministrative fino al 1617 e, dopo una lunga pausa, durante la quale non ricorrono spese fisse per la musica, dal 1623 al 1630.⁴⁷

Più di frequente a riscuotere i compensi, anche a nome dei compagni, fu «Pelegrino de quondam Matio», spesso indicato come «capo de sonadori». ⁴⁸ Talvolta le quietanze dei pagamenti, individuali o cumulativi, figurano invece a nome degli altri violinisti: si viene così a sapere che del gruppo facevano parte «Piero d'Antonio damaschiner», «Marchiò» (= Marchionne),

44. Copia dell'atto notarile, rogato dal notaio Girolamo Brinis il 24 marzo 1611, si legge in I-Vas, SGSR, II, busta 160, Cauzioni (1611-1612), cc. sciolte. Pasqualino Savioni fu spesso scritturato dalle scuole grandi e, dal 1590, fu in servizio a San Marco.

45. La professione di Nicolò si deduce dalla sua deposizione per la certificazione di stato libero di Maria di Amadio «de Mesina», proveniente dal medesimo paese: I-Vasp, Curia, Sezione antica, Examinum matrimoniorum, busta 1, filza 2, cc. sciolte, 25 maggio 1592.

46. Venezia, Archivio parrocchiale di San Salvador, Battesimi, reg. 6 (1622-1632), cc.n.n.: «adì 23 detto [giugno] 1628 | Lucretia e Isabetta fia de ser Camillo Vernazi sonador, la madre Cecilia iugali, compare il signor Zuane de ser Nicolò Salamon in contrà di Santo Apostolo [sic] il Sola capellano».

47. I-Vas, SGSGE, reg. 404, Riceveri (1605-1678 [ma 1636]), cc.n.n., passim. I giustificativi delle uscite della scuola mancano del tutto per gli anni dal 1590 al 1604: non è pertanto possibile verificare se il gruppo di violini fosse stato assunto già in precedenza.

48. Pellegrino di Matteo è certamente il «Pelegrin forner», marito di Lucietta e padre del Domenico Matteo tenuto al fonte battesimale da «Vangelista dal violin», cioè da un figlio del Pasqualino Savioni citato qualche riga sopra: Venezia, Archivio parrocchiale di San Cristoforo (Madonna dell'Orto), San Marziale, Battesimi, reg. 8, cc.n.n., 24 giugno 1594. Dal 1598 il mestiere dichiarato da Pellegrino è «barbier»: ivi, 24 marzo 1596 (Giovanna di «mastro Pelegrin forner» e Lucietta; padrini Giovanni «semolin» e Pietro «botter»), 24 febbraio 1597 m.v. (Veneranda di «Pelegrin barbier»; padrino «Filipo fustagner dal violin»), 23 maggio 1599 (Pietro Domenico di «Pelegrin barbier» e Lucietta; padrino Girolamo Brinis), 4 novembre 1601 (Santo Angelo di «mastro Pelegrin» e Lucietta; padrino «Piero [Gabrieli] di Antonio da Bassan»), 29 marzo 1605 (Pietro Santino di «Pelegrin barbier» e Lucietta; padrino Battista «soccoler»), 25 aprile 1605 (Andriana Cecilia di Battista «calegher» e Antonia; padrino «Pelegrin barbier»). L'occupazione complementare di barbiere doveva essere confacente a coloro che praticavano professionalmente la musica, come dimostrano i dati esposti in VIO, *L'arte dei sonadori e l'insegnamento della musica a Venezia*, § 2.3 I barbieri insegnati e sonadori, pp. 93-97.

«Zambatista Zanetti», «Zuane de Piero da ntonio [*sic* = d'Antonio]», «Baldi [= Baldissera] del *quondam* ser Battista de Zorzi del Zotto sertor» e, dopo il 1623, in seguito a probabili avvicendamenti, «Batista» e «Vielmo [= Guglielmo] de Alvise da Venetia». ⁴⁹

Non sfuggirà che, prima dell'interruzione del 1617 e con l'esclusione di Pellegrino e Giovanni Battista Zanetti, i membri del corpo di archi a disposizione della scuola fossero i medesimi che afferirono alla società creata nel 1612 e rinnovata nel 1615. L'unica incongruenza consegue all'osservazione che dalle carte della confraternita Baldassare risulta ancora in vita l'11 aprile 1615, mentre la postilla all'atto costitutivo lo dà per morto già l'anno precedente. È plausibile che si tratti di un *lapsus calami* occorso nella trascrizione a protocollo della minuta stesa frettolosamente dal notaio o di un difetto di memoria dei violinisti. ⁵⁰

Lacerti documentari tanto esili non consentono di stabilire come i tre collettivi certificati dai notai espletarono la loro attività. Qualche indizio, non sempre perspicuo, trapela tuttavia dai rispettivi accordi.

Il contratto del 1602 assicurava relativa libertà d'azione ai singoli componenti. Nonostante alcune limitazioni, ognuno di questi poteva recarsi a suonare ovunque, a condizione che le sue prestazioni non fossero al contempo richieste dal sodalizio e che non si unisse ad altre formazioni di violini. La partecipazione a manifestazioni di tipo diverso dalle «feste de chiesa» era però subordinata alla concessione della licenza da parte dei compagni; in particolare, questa era necessaria in vista di sposalizi e altri eventi non specificati, forse da riconoscere negli intrattenimenti privati. Non erano invece imposte restrizioni «alli soprani di andar il carnevale a sonar con clavicimbani», se il gruppo fosse stato libero da impegni.

La convenzione informa dunque che gli strumentisti potevano contare su diverse offerte di lavoro alle quali aderire a titolo individuale. Il vincolo posto in ordine alle cerimonie nuziali fa supporre che in tali circostanze non fosse insolito affidare il contorno di musica a un apparato ristretto costituito, per esempio, da uno o due strumenti melodici e uno strumento «da corpo», a tastiera o a pizzico. Non è fortuito che in quel torno di tempo si

49. I-Vas, SGSGE, reg. 404, Riceveri (1605-1678 [ma 1636]). Fra le diverse ricorrenze ho selezionato le menzioni più complete; queste compaiono alle date seguenti: 8 giugno 1608 (Pietro), 16 dicembre 1612 (Marchionne), 13 gennaio 1612 *m.v.* (Zanetti), 11 gennaio 1614 *m.v.* (Pellegrino), 11 aprile 1615 (Baldassare), 14 ottobre 1629 (Battista), 8 dicembre 1630 (Guglielmo).

50. Il calendario veneziano faceva iniziare l'anno dal 1° marzo. I colleghi o lo scrivano potrebbero aver ricordato che la morte di Baldassare (forse avvenuta nello stesso aprile del 1615) risalisse a un paio di mesi prima, ricadendo perciò nell'anno precedente.

stabilissero numerose relazioni di parentela spirituale fra musicisti capaci di dare adito a combinazioni del genere e che di lì a poco si rendesse disponibile una produzione editoriale specialmente destinata ad esse. In merito agli interessi della cooperativa, si può supporre che il nuovo costume, il quale, come già si è rilevato, si estendeva anche al canto, potesse deprivarla di frequenti occasioni di guadagno e che perciò convenisse controllare l'operato dei consociati.

A prestare credito agli atti di fondazione del 1612 e 1615, in massima parte sovrapponibili, le altre due squadre si definivano «compagnie grandi» e ambivano a spendersi in «feste principali, et grandi così de procuratori, de sponsalitij, come de parentadi, et d'altro», una perifrasi che pare non voler tralasciare alcuna evenienza di una qualche portata. «Compagnie grandi» è una qualifica dal significato oggi purtroppo imprecisabile, ma non è del tutto azzardato ipotizzare che per il suo tramite ci si proponesse di prendere le distanze dalle formazioni ridotte, come quelle prospettate per la celebrazione di matrimoni, oppure da complessi consimili votati però a repertori di levatura minore, come quello danzistico. Il «sonar da ballo» era più spesso frequentato da strumentisti che, per l'accettazione nell'«arte dei sonadori», passo obbligato per l'abilitazione all'esercizio della professione, dovevano sottoporsi a una «prova ad orecchio per servire sulle strade o altrove, senza decenza e impegno». ⁵¹

Uno stralcio della convenzione siglata dai violinisti nel 1615 comunica una notizia di sicuro interesse:

Dechiarendo li sopradetti compagni, che essendo uniti con doi altre compagnie de sonar de lironi, che possino andar a sonar così uniti, come soli con cadauna delle predette doi compagnie, et in ogni occasione, che li predetti compagni rompessero li patti con le dette compagnie, o con cadauna di esse, non possa alcuno di loro andar a sonar con alcuna di esse, se non tutti sei uniti d'accordo, quando fossero chiamati.

Se ne ricava che due ulteriori compagini ad arco, non altrimenti precisate, operavano nello stesso turno di tempo e all'occorrenza convergevano per erogare prestazioni di più forte impatto. Merita inoltre sottolineare che fra i tre nuclei strumentali dovettero vigere obblighi reciproci, riconducibili al tipo dell'associazionismo consortile, non suffragati però da altre testimonianze.

51. I-Vas, *Inquisitori alle arti*, busta 94, fascicolo «Sonadori», che riprendo da VIO, *L'arte dei sonadori e l'insegnamento della musica a Venezia*, p. 82. Il tratto di testo citato, pur risalendo al tardo Settecento, coglie le competenze dei suonatori da ballo in ossequio a una tradizione inveterata.

Le fonti anagrafiche veneziane dei primi decenni del Seicento svelano, in effetti, un folto manipolo di musicisti dediti agli strumenti a corde sfregate, alcuni dei quali sono segnalati per avere servito la basilica dogale, le confraternite maggiori e altri committenti. Sebbene ancora difettino le evidenze oggettive del loro coinvolgimento in imprese indipendenti, non vi è motivo di negare credito alla realtà che trapela dal documento in esame.

4. L'ultima istanza di organismi musicali regolati da dispositivi notarili conduce a una compagnia promossa da sette cantori nel 1614.⁵² Quel che le conferisce un carattere distintivo è la composizione di soli religiosi secolari.

Per la verità, non è questa l'unica società vocale di ecclesiastici della quale si ha cognizione. In quegli stessi anni, presso conventi e chiese parrocchiali di Venezia agì, sotto la guida di Francesco Sponga Usper, un insieme analogo, del quale tuttavia non è emerso l'atto di fondazione. Ne facevano parte Girolamo Grandi, diacono della chiesa di Santa Ternita, «Domenegon», prete di San Giovanni in Oleo (o Nuovo), «Battistin» e Vincenzo Piuti.⁵³ Episodi del loro operato sono dischiusi dal processo intentato nel febbraio del 1617 dai Provveditori sopra Monasteri contro Grandi, accusato di avere avuto troppo a cuore una monaca di Santa Maria della Celestia.⁵⁴ Già qualche mese prima un provvedimento della medesima magistratura aveva però decretato che «fra' Angelo da San Christoforo» e Usper, «capo de compagnia de cantori», sarebbero stati, «per tutto il tempo della vita loro, privi di poter intervenire, et cantare così in essa, come in altre compagnie in musiche, che si facessero in chiese di monache di questa città, e dogado».⁵⁵

La propensione del clero alla pratica vocale, peraltro, è ben nota. Soprattutto fino al tardo sedicesimo secolo, la cappella di San Marco era gremita di esponenti di quella condizione e le istituzioni locali incaricate di avviare i proseliti alla carriera ecclesiastica impartivano regolari insegnamenti musicali. Il Seminario Gregoriano (o Ducale), sorto nel 1579 per formare i sacerdoti da impiegare nelle liturgie basilicali, si avvale di maestri di canto di

52. I due documenti che ne attestano l'esistenza, trascritti in appendice (documenti 6 e 7), sono segnalati corrvamente in GASTONE VIO, *Ultimi ragguagli monteverdiani*, «Rassegna veneta di studi musicali», II-III, 1986-1987, pp. 347-364: 356.

53. Ne riferiscono in modo sommario VIO, *Ultimi ragguagli monteverdiani*, p. 356, e più nel dettaglio RISMUNDO, *Francesco Sponga detto Usper*, pp. 9 e 36-37.

54. I-Vas, *Provveditori sopra Monasteri*, busta 265, Processi criminali e disciplinari, 1614-1618, fasc. Grandi, 17 febbraio 1616 *m.v.* Per questo si veda RISMUNDO, *Francesco Sponga detto Usper*, pp. 36-37.

55. I-Vas, *Provveditori sopra Monasteri*, busta 12, Ordini, proclami e terminazioni, 1571-1698, cc. sciolte, 23 settembre 1616. Il documento si legge in RISMUNDO, *Francesco Sponga detto Usper*, p. 36.

indubbia competenza, scelti fra il personale dogale, come Baldassare Donati, Giovanni Croce, Giovanni Bassano o Alessandro Grandi. Ma pure la cosiddetta «scuola degli zagli», sorta di scuola accollitale per l'istruzione dei chierici ospitata nella canonica marciana, includeva il canto nel proprio programma di studio. Non sono disponibili informazioni minute intorno all'istruzione musicale disposta dal Seminario Patriarcale; è però noto che nel 1604 il compositore Antonio Mogavero vi deteneva la carica di «magister musice».⁵⁶

Se a questo si aggiunge che diversi musicisti della cappella del doge, avvantaggiandosi della vicinanza alle autorità preposte, ottennero l'ammissione dei propri figli al seminario ducale o fra gli zagli, non stupisce che tanti religiosi veneziani fossero in possesso di rudimenti sufficienti in materia di musica. Per portare un solo esempio, faccio notare che due figli del cantore marciano Paolo Veraldo, Giuseppe e Bartolomeo, divenuti zagli di San Marco nel 1614, appena due anni più tardi ricevettero il generoso donativo di 12 ducati cadauno in riconoscimento del fatto che «cantano il soprano sicuramente, et che quando si fa capella serveno ancor loro a far corpo alla musica [...] et questo per darli animo di attender con maggior spirito ad amestrarsi per poter poi riuscir boni musicisti da condur al servizio della chiesa». Un secondo donativo per le loro «fatiche» in cappella fu elargito nel 1618.⁵⁷

I cantori che si accordarono nel 1614 erano:

Battista Moretto, canonico patriarcale di Venezia;
 Doroteo Baratti, frate dell'ordine dei Servi di Maria;
 Bernardo di Dosi, prete a Sant'Eufemia della Giudecca;
 Battista Mida, prete a San Pietro di Castello;
 Bartolomeo Strambali, prete a San Geminiano;
 Bartolomeo Misani, prete a Santa Ternita;
 Marino Mazzi, prete a San Maurizio.

56. La notizia dell'incarico ricoperto da Mogavero si ricava dal frontespizio di *Antonii Mogaveri Francavillensis Seminarij Patriarcalis Venetiarum magistri musice Missarum cum quinque vocibus et alterius cum octo, in dialogo pro instrumentis & organo cum partitura liber primus*, Venezia, Giacomo Vincenti, 1604. Sulle istituzioni citate si vedano VITTORIO PIVA, *Il Seminario di Venezia da le sue origini sino al 1631: memorie storiche*, Venezia, Tipografia Sorteni e Vidotti, 1919; SILVIO TRAMONTIN, *Gli inizi dei due seminari di Venezia*, «Studi veneziani», VIII, 1966, pp. 363-377; MAURIZIO SANGALLI, *Cultura, politica e religione nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento: gesuiti e somaschi a Venezia*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1999.

57. I-Vas, *Procuratori di San Marco, Procuratori «de supra»* (in seguito PDS), Chiesa, rispettivamente reg. 140, c. 156v, 7 gennaio 1613 m.v.; reg. 141, c. 30r, 19 gennaio 1615 m.v., e c. 83v, 4 gennaio 1617 m.v.

In attesa degli esiti di indagini più approfondite, di ognuno di loro è possibile anticipare qualche ragguaglio biografico. Battista Moretto, già «giovanne di chiesa» nella cattedrale di San Pietro di Castello nel 1586, era figlio di Nicolò, strumentista straordinario a San Marco fra il 1590 e il 1604. Suoi fratelli erano Perino, anch'egli talvolta chiamato a rinforzo dei concerti in organo in basilica quale strumentista, e i gemelli Giovanni Domenico e Domenico Giovanni, che ebbero come padrini Giovanni Dalla Casa e Giovanni dal violin, ulteriore indizio del saldo inserimento del padre nell'ambiente professionale della musica.⁵⁸ Doroteo Baratti fu in seguito cantore basso nella cappella dogale, dove restò almeno fino al 1644.⁵⁹ Il cipriota Bartolomeo Strambali, figlio di Francesco, il 14 aprile 1615 fu assunto con il ruolo di «contralto a voce mutata» nella medesima cappella, dove già cantava il fratello Giovanni.⁶⁰ Domenico Bartolomeo Misani (questo il nome completo), figlio del pittore Aurelio e di Bianca, era stato tenuto a battesimo, il 30 marzo 1586 nella parrocchia di Santa Ternita, da Apollonio Massa, un celebre medico anatomista e musicofilo in contatto con importanti esponenti della musica veneziana.⁶¹ Marino Mazzi (anche Maggi e Masi), di Bartolomeo «sartor da paramenti» e Lucietta Vantera della contrada di San Bartolomeo, nacque intorno al 1578. Fu allievo di Gaspare Almerino, primo prete titolato della parrocchia di San Giuliano e, nel 1592, anno del suo accesso al chiericato, dichiarò di saper leggere e scrivere, di imparare la grammatica e di «intendere mediocrementemente la lingua latina».⁶² Bernardo di Dosi beneficiò per molti anni e fino al 1631 di una mansioneria presso la sua chiesa della Giudecca istituita da un legato di Orsa da Cavarzere alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, mentre Battista Mida, figlio di Olivo, con tutta probabilità lo stesso Battistin che aveva fatto parte della compagnia di Sponga, nel 1644 risultava

58. Per il battesimo dei gemelli, I-Vasp, *San Pietro di Castello*, Battesimi, reg. 3 (1575–1583), c. 282v, 28 giugno 1576. Sulla presenza di Nicolò e Perino a San Marco, si veda BARONCINI, *Giovanni Gabrieli*, pp. 576–577. Alcune officature di Battista Moretto sono registrate in I-Vasp, *San Pietro di Castello*, Battesimi, reg. 4 (1583–1587), passim.

59. I-Vas, PDS, Chiesa, reg. 144, cc. 91r, 19 gennaio 1641 *m.v.*, e c. 155r, 31 gennaio 1643 *m.v.*, per la concessione di due aumenti di salario.

60. I-Vas, PDS, Chiesa, reg. 141, c. 16r. Di Bartolomeo ricordo i *Psalmi Davidici quinis expleti numeris cum ijs qui ad organum. Opus primum Bartholomei Strambali clerici veneti, Marcianae basilicae cantoris*, Venezia, Alessandro Vincenti, 1619.

61. Venezia, Archivio parrocchiale di San Francesco della Vigna, *Santa Ternita*, Battesimi, reg. 1 (1566–1590), cc.n.n. Alle frequentazioni musicali di Massa accenna BARONCINI, *Giovanni Gabrieli*, pp. 94, 108 e 273.

62. Devo le informazioni riguardanti Mazzi alla cortesia di Rodolfo Baroncini.

in carico alla cattedrale di San Pietro di Castello in qualità di sottocanonico e sagrestano.⁶³

Purtroppo, la ricognizione delle manifestazioni musicali nelle chiese parrocchiali e monastiche è resa oltremodo difficoltosa dalle modalità di finanziamento invalse sull'isola sin dal tardo Quattrocento. Nelle chiese parrocchiali, le spese per l'organista erano sostenute dalla fabbriceria o dal pievano, talora con il concorso degli altri preti della chiesa, oppure delle confraternite devozionali concessionarie di un altare o, infine, di donazioni e lasciti testamentari.⁶⁴ Per le feste principali di quelle chiese, che costituivano le evenienze più adatte alla condotta di musicisti straordinari, la prassi corrente voleva invece che l'organizzazione del servizio musicale e il relativo esborso gravassero sulle spalle del pievano, al quale spettavano, però, in via esclusiva o per la quota preponderante, le elemosine e le oblazioni raccolte in quei giorni. Solo in rari casi, perlopiù circoscritti a contrade particolarmente povere, si ha notizia del sostegno economico prestato dalle congregazioni devozionali della parrocchia. In quanto a monasteri e conventi, che curarono in modo assai sontuoso le loro solennità, l'uso non era molto diverso e faceva conto, oltre che sul contributo delle scuole ospiti nelle chiese annesse, sulle disponibilità della comunità religiosa e di congiunti dei suoi membri più facoltosi. Sui famigliari ricadevano anche gli esborsi per messe novelle, cerimonie di monacazione e sposalizi.⁶⁵

Nella generalità dei casi, come è intuibile, tali consuetudini non comportarono la rendicontazione formale ed esauriente dei pagamenti per i decori sonori, in ragione della natura privata di alcune sorgenti di finanziamento e della loro eventuale frammentazione. Inoltre, molti archivi dei conventi soppressi in età napoleonica, poi confluiti nel locale Archivio di Stato, ancora giacciono privi dell'inventariazione analitica che sola potrà renderne agevole la consultazione. Lo stato delle fonti documentarie, dunque, vanifica ogni sforzo teso al riscontro delle occupazioni anche di questa compagnia.

63. Nell'ordine, I-Vas, *SGSGE*, reg. 404, Riceveri (1605-1678 [ma 1636]), passim, e GIUSEPPE CAPPELLETTI, *Storia della Chiesa di Venezia dalla sua fondazione sino ai giorni nostri*, 6 voll., Venezia, Tipografia Armena di S. Lazzaro, 1849-1855, vol. II, p. 49. In un documento dei Provveditori sopra Monasteri, citato a nota 67, Mida è detto «Battistin».

64. Il censimento delle confraternite, che ammontavano a qualche centinaio, è contenuto in GASTONE VIO, *Le scuole piccole nella Venezia dei dogi: note d'archivio per la storia delle confraternite veneziane*, Costabissara, Angelo Colla, 2004, che si completa con *Gastone Vio, Le Scuole piccole nella Venezia dei dogi: indici*, a c. di Paola Benussi, «Studi veneziani», n.s., LXIV, 2012, pp. 433-625.

65. Intorno a tali questioni si diffonde QUARANTA, *Oltre San Marco*, particolarmente il capitolo IV, Il finanziamento della musica nelle chiese veneziane, pp. 49-104.

L'ordinamento che si diedero i sette cantori non presenta varianti di rilievo rispetto a quanto stabilito dalle altre società scorse in rassegna. Sebbene redatto in forma molto sintetica, il loro capitolare contempla tutti i punti più qualificanti delle convenzioni già esaminate. Anche questi religiosi trovarono conveniente non precludersi la possibilità di unirsi, secondo il bisogno, ad altre compagnie affini. L'unica clausola formulata in termini diversi concerne l'obbligazione temporale imposta alla collaborazione, la quale «durar debbi per sempre» nell'unanimità e nella concordia, un'aspirazione che ben presto si sarebbe rivelata velleitaria. Il 15 settembre di quello stesso anno, trascorsi poco più di tre mesi dalla sottoscrizione dell'intesa, cinque soci diedero infatti mandato a Moretto di porre in essere ogni mezzo per riscuotere da Strambali i 25 ducati di risarcimento esigibili da coloro che avessero infranto i patti.⁶⁶ Il provvedimento è un indice affidabile di quanto stringenti fossero simili vincoli.

Non vi è modo di accertare se la compagnia rimase in attività malgrado la diserzione di Strambali. Un freno alla sua operosità, quanto meno in ambito monastico, sarebbe comunque stato messo dai Provveditori sopra Monasteri: nel 1616 e 1617, Battista Moretto e «Battistin» Mida, rei di avere intrattenuto relazioni illecite con monache, furono diffidati a vita dal mettere piede per qualsiasi ragione nei parlatori e nelle chiese dei monasteri cittadini e dell'intera repubblica.⁶⁷

Già al suo primo affermarsi nel tardo medioevo, la pratica musicale d'insieme, soprattutto strumentale, dovette contare sulla continuità della collaborazione fra musicisti riuniti in gruppo. L'affidamento fatto a modalità estemporanee di esecuzione difficilmente si sarebbe accordato con soluzioni diverse. Anche dopo che, nella prima età moderna, le formazioni di strumenti melodici si accostarono alla notazione musicale e alla grammatica della composizione, a lungo le loro esibizioni fecero appello alla coesione garantita da una consumata esperienza collegiale. In nessun altro modo si sarebbe potuto dare sostanza sonora a eventi che, per fare un solo esempio, attinente al contesto del quale si è disquisito, richiedevano coordinamento assoluto nel guarnire all'impronta le linee di un brano polifonico con diminuzioni

66. I-Vas, *Notarile, Atti*, notaio Aurelio Stella, busta 11975, fascicolo 4 (anno 1614), cc. 8v-9r. La delega è trascritta in appendice (documento 7).

67. I-Vas, *Provveditori sopra Monasteri*, busta 12, Ordini, proclami e terminazioni, 1571-1698, cc. sciolte, proclami del 27 agosto 1616 e 20 settembre 1617.

del genere contemplato nei manuali di Silvestro Ganassi, Girolamo Dalla Casa e Giovanni Bassano. Per non parlare, poi, della condivisione di altri criteri di strumentazione e concertazione, delle consuetudini invalse in ambienti diversi e della musica di danza che, nella prassi professionale d'insieme, si mantenne estranea a repertori fissati per iscritto.

È allora agevole comprendere perché la documentazione di interesse storico-musicale sia punteggiata dal termine *compagnia* che, svisato nei tanti possibili sinonimi, fa la sua comparsa già nel quattordicesimo secolo. Certo, quelle aggregazioni non ebbero motivo di esistere solo per ottemperare a esigenze di stretta inerenza musicale. Con tutta evidenza erano promosse anche da considerazioni di opportunità logistica e commerciale. La pronta disponibilità agli inviti della committenza, la difesa delle aspettative di guadagno e il contrasto della concorrenza sono altrettante ragioni valide e che, a mio modo di vedere, si scorgono con sufficiente nitore già in quanto si è qui presentato.

Le quattro scritture veneziane, tuttavia, con il loro enigmatico isolamento, pongono quesiti che, al momento, non trovano risposta. Informati degli ambiti d'uso coevi dell'organo, si può forse dare per scontato che l'impresa impiantata con scoperto intento corporativo da Giovanni Gabrieli e soci abbia scoraggiato altre iniziative del medesimo segno, poiché è presumibile che il mercato locale non avrebbe assorbito un'offerta più ampia e, come pare inevitabile, di prestigio minore. La medesima valutazione, come si è visto, non può essere estesa ai collettivi di strumentisti a fiato, ad arco e vocali, più versatili e attestati in misura più larga. Assodato senza dubbi residui che queste società esistettero, perché i loro atti costitutivi stentano a riemergere? È forse vero che talune di esse si ritennero consolidate anche solo da semplici intese verbali?

Altri interrogativi sono originati dal tentativo di prefigurarsi i rapporti professionali che diverse compagnie potrebbero aver instaurato fra di loro, come asserito dai casi dei lirici e dei cantori esposti sopra, e fra di loro e la committenza. Vegliava su di esse un qualche vincolo formale o, forse, una struttura di tipo gerarchico? Ci si potrebbe chiedere, inoltre, se simili leghe di stampo consortile fossero in grado, non solo di spingere al rialzo il prezzo dei loro servizi, ma pure di forzare la mano agli interlocutori, favorendo o addirittura imponendo la condotta di più, o più numerosi, organici.

È una questione che, peraltro, si fa avanti anche quando si guarda ai corposi interventi di organisti associati a Gabrieli presso la Scuola Grande di San Rocco. Mentre non si può disconoscere che il concorso in massa di

strumentisti da tasto, del pari delle altre componenti sonore, conferisse alle commemorazioni un contegno di sussiego superlativo, non è facile arguire quale fosse la funzione assolta da ciascuno di loro e se, di fatto, tutti si rendessero ugualmente indispensabili.

I risvolti materiali del lavoro quotidiano in musica e le sue implicazioni economiche e sociali ancora scontano gli effetti di un'attenzione discontinua. È auspicabile che futuri affondi dello scavo archivistico consentano alle testimonianze concernenti le imprese cooperative fra cantori e strumentisti di riguadagnare la superficie. Il ripristino di un'immagine meno lacunosa delle compagnie di musicisti potrebbe condurre al ripensamento di aspetti non marginali della vita musicale veneziana nella prima età moderna, con evidente beneficio per ogni altro approccio storiografico.

DOCUMENTI⁶⁸

1. Venezia, Archivio di Stato, *Cancellaria Inferiore*, Atti dei dogi, reg. 78, cc. 54r-56v:

Die 4 Xmbris 1601

Il Serenissimo Principe DD. Marin Grimani per la Dio gratia duce di Venetia etc., havendo molto ben intesi li capitoli et regulationi fatte dalla compagnia de cantori della chiesa di San Marco per l'auttorità loro concessa con la terminatione del Serenissimo Principe Da Ponte suo precessore de di 4 d'aprile 1579,⁶⁹ et havendo diligentemente considerato il tutto, desiderando che siano eseguiti per conservar con decoro la quiete, et unione fra tutti essi cantori, ha approvato, et confermato li sudetti capitoli, et regulatione de numero primo fin numero 14, ordinando a me cancelier infrascritto, che per maggior suo vigore siano registrati nella cancellaria, e per me sottoscritti, et autorizzati.

Noi Marin Grimani per la Dio gratia duce di Venetia etc.

Capitolo primo. Questa è la natura dell'unione, et della pace, che non solo conserva, ma accresce, adorna, et illustra tutte le cose, et questa è all'incontro la natura della disunione, et della guerra, che tutte le cose riduce in fumo, et in niente, però [= perciò] accioché il collegio nostro sia di vera, et real unione, et di continua pace, et in tal guisa interamente degni di servir Christo *Nostro Signore* a questo Principe *Eccelso*, et a questa *Serenissima Repubblica*, sono stati formati li seguenti capitoli da noi balotati, accettati, et approvati, et confirmati poi dal Serenissimo Principe nostro Marino Grimani, acciò sijno inviolabilmente osservati, et che si dij qualche buon ordine alle cose appartenenti al nostro collegio per honor di Dio, et nostro, et prima sij fra noi una vera, et real pace, et unione, riformando gli ordeni nostri con quei debiti modi, che si ricerca.

2. Che si facij reduttione facendo bisogno una volta al mese per interesse universale, et ogni sei mesi per far novi esecutori, sindici, cassiero, canceliero, sotto sindici, et sotto cassiero, et nella riduzione di questa elettione debbasi legger l'infrascritti capitoli, et il carico di questi soprannominati, et quelli, che non saranno presenti, caschino in pena de lire una de piccioli, intimando a ogn'uno delli compagni, acciò non caschino nella pena ut supra.⁷⁰ Intenden-

68. Nel trascrivere mi attengo al dettato originale, intervenendo però a normalizzare maiuscole e segni diacritici. In qualche raro caso la punteggiatura è stata regolata per chiarire costrutti sintattici circonvolti all'eccesso. Fra parentesi quadrate ho racchiuso emendamenti di errori minori e precisazioni utili a rendere più perspicuo il significato di alcuni passi.

69. Il provvedimento del doge Nicolò Da Ponte (I-Vas, *Procuratia de Supra*, busta 91, processo 208, fascicolo 2, c. 56r-v) è parzialmente trascritto in GLIXON, *A musicians' union*, pp. 420-421.

70. La lira di piccioli era la moneta reale, da distinguere dalla lira di grossi, equivalente a dieci ducati, usata quale valuta di conto. Intimare va qui inteso nel senso di dare avviso formale.

- dosi liberi di essa amalati, assenti dalla città, et quelli che havessero legitima occasione con buona licentia del capo nostro, ovvero vice capo.
3. Che nel sedere, nel ragionare, nel governare, et dar licenza, si tenghi quest'ordine. Il *primo* luogo il *reverendo messer pre' Zuane Croce* capo maggiore, poi il vice capo, et poi il più vecchio cantore di mano, in mano, secondo l'elettione fatta dalli *Illustrissimi Signori Procuratori*.⁷¹ Così si osservi nel ragionare, e nel dir la sua opinione, et l'istesso s'osservi nel governare, et dar la licentia, con pena a chi contrafarà a questo ordine di voce attiva, et passiva per mese uno. Prima il governo, et licentia s'aspetti al capo nostro maggiore, poi non v'essendo al suo vice capo, poi al più vecchio cantore, di mano, in mano, ut supra, con pena a che [*recte: chi*] contrafarà di perder quanto si potrà guadagnare in quello officio da essergli irremissibilmente tenuto, senza contradiction alcuna, et si paghino con l'ordine medesimo sopraddetto nel fine del nostro capitulare tutti li compagni registrati secondo la loro elettione.
 4. S'intendi senz'altro, chi non s'affaticha non habbij parte alcuna, eccettuando gli amalati, quali infermi di febre, et visitati dal medico habbino la sua parte, et sij carico delli signori sindici in visitarli, e dar notitia con sua buona coscienza, se sono meritevoli della loro parte, et portione, intendendosi, che di purga, o, altro non habbino participatione alcuna, se non passano per gratia spetiale del nostro collegio con più della mità delli voti, et se la compagnia avesse da cantare in più luoghi, si pigli un aggiunto in luoco suo, non potendosi far di meno, e della portione sua si paghino, et il restante sia del amalato, et questo acciò non habbia tanto danno la compagnia nostra.
 5. Et quelli, che li toccherà andar a cantare, non potendo loro personalmente andarvi per qualche suo conveniente rispetto, possi, et habbia facoltà, con bona gratia del capo mandar uno per lui, con conditione che sia compagno nostro, et l'istessa parte, et voce, che fa colui che manda, altrimenti contrafacendo, li sia tenuto senza altro la portione, che gli potrebbe toccare in quel officio, eccettuando quelli, che vanno alle sue scuole le dominiche ordinarie, che havendo tutte dua le fattioni da cantare possino per loro mandar doi aggiunti nella compagnia, e doi di loro personalmente venire, acciò non restino mal sodisfatti gli festaiuoli, et quelli tosto, che haveranno finito l'obbligo suo nelle scuole venghino ancora loro all'obbligo della compagnia, se ben venissero tardi.
 6. Et acciò che ogn'uno sij sollecito alli carichi suoi, sij puntato ogn'uno mentre mancasse dell'officio suo, cioè chi non verrà al principio del terzo salmo di terza, perda un terzo di quello potrebbe guadagnare in quella mattina, finito terza et che non sia al principio della processione, perdi la mità dell'istesso guadagno ut supra, et non venendo inanzi, che sia finita la gloria della messa, perdi il tutto ut supra.⁷² Del vespero si tenghi l'istesso ordine con l'istessa limitatione, cioè non essendo al secondo salmo perdi ut supra. Al principio del terzo salmo non vi essendo perdi ut supra. Al quarto salmo non vi essendo

71. L'ammissione di un cantore alla cappella marciana era deliberata dai procuratori de supra.

72. Si fa qui riferimento alla liturgia dell'ora media di terza, che si celebrava a metà mattina e si concludeva con i salmi processionali, ai quali succedeva infine la messa.

- al principio perdi ut *supra*, né ardisca sij chi si voglia d'impiantar all'officij per tardanza di tempo, overo d'altro, sotto pena di mesi tre privi d'officio, et beneficio, ma doppo finito avisar il capo nostro maggiore, overo esecutori, la caggione che voglia partire, acciò si possi rimediare a tal inconveniente.
7. Che li *reverendi* sacerdoti habbino l'esentione ordinaria delli tre mesi, cioè novembre, dicembre, et genaro di terza, acciò per la brevità de giorni possino, et habbino tempo di celebrar la sua messa, et *non* venendo a tempo della processione, s'intendino puntati ut *supra*, come nel capitolo precedente.
 8. Che delli sponsalitiij, overo venuta de principe, o, ambasciatore, o, altro personaggio, che in occorrenza si cantasse in chiesa, et ancho alli conviti, che quel guadagno sia di chi saranno chiamati, eccettuando messa, vespro, compieta, overo quaranta hore ordinarie. Così parimenti sia il guadagno di quelli, che andassero a cantare la notte di Natale, la notte delli morti, messe avanti giorno, overo in aurora, et il venerdì santo a cercar li santi sepolcri. Del resto poi ogni guadagno, et utile di chiesa sia partito in universale senza altra contradditione.
 9. Che siano fatte tutte le cose nostre per ballotatione, et scortinij [= scrutini], come sempre s'è fatto, con passar la mità delli voti, et che sia obedito in tutto, e per tutto il capo nostro per honorevolezza de tutti noi, né possi proponer cosa alcuna nissuno nel nostro collegio, che il capo nostro maggiore, et chi volesse proponer prima, narri al capo sopradetto, et le dia una nota particolare, et nel proporla, se non esplicasse così apertamente, secondo la volontà del compagno, possi doppo che il capo haverà proprosto ricordare in ciò avesse mancato per maggior intelligenza universale d'ogn'uno, et sia posto nel capitolar la terminatione del *Serenissimo* Principe Da Ponte, acciò alcuno *non* ardisca disunirse dal collegio nostro, sotto pena d'esser privo d'officio, et beneficio, come in essa si contiene.⁷³
 10. Che sia lecito di far servitio a qualche amico in cantar messe purché *non* sia di uso, et solito a pagare, né di quello habbiano, o, siano per haver pagamento alcuno, overo riconoscimento, con conditione, et obbligo di darne aviso al capo nostro maggiore, overo vice capo, o uno delli sindici *prima* che vadi per *non* dar sospetto al nostro collegio, et *non* potendo o *non* trovando alcuno delli soprannominati, fatto, che sarà il servitio, debba subito a uno delli sopradetti avisarlo, giurando poi al capo nostro, ad sacra Dei evangelia, *non* haver hauto, né sij per haver premio, o, riconoscimento alcuno, et ciò contrafacendo, caschi per ogni volta in pena di ducato uno d'esserli irremissibilmente tenuto.
 11. Et perché stia ogn'uno nelli suoi termini, et l'uno, per l'altro habbia quel rispetto, che si ricerca, intravenendo parole, o fatti, o attioni ingiuriose nelle chiese, ove si habbia da cantare, si rimettino subito le differenze sue al capo nostro maggiore, et alli doi esecutori per reconciliarli insieme, et pacificarli, et se fosse alcuno di loro, che non acconsentisse a far la pace, sij quello non assentirà privo della compagnia nostra, né habbia alcun guadagno sin tanto, che *non* s'habbia pacificato, né ardisca alcun cantar con altri, senza espressa

73. Chi avesse disertato il collegio sarebbe incorso nella cassazione dal ruolo di cantore della cappella dogale.

- licenza dal capo *nostro*, sotto pena de quel castigo, che li parerà conveniente con li doi essercutori. Che tutti li cantori, che sono de *San Marco* havendo la parte integra possi, et s'intendi haver nel *nostro* colegio, et riduzione, voce attiva, et passiva, et che il capo *nostro* maggiore sij esecutore delli capitoli, et leggi, con li doi essecutori, che de tempo in tempo saranno eletti.
12. Che sij tenuto il capitulare in mano del *nostro* maggior capo, et se ne faccia un'altra copia d'esso, da conservarsi in mano delli sindici, et cassiero, acciò ogn'uno delli compagni per suo commodo possa vederlo, et nel principio di detto *nostro* capitulare si tenghi per impresa di sopra un crucifisso, et di sotto un *san Marco*, et non altro senza arma alcuna particolare, fuori che del *Serenissimo* Principe *nostro*. Che le polezze delle feste ove s'andarà a cantare, si mettino dal libraro, overo in un lucho fermamente, e stabile, acciò li compagni possino veder, e saper l'obbligo loro, senza scusarsi di non saper cosa alcuna, né si lascij festa alcuna per poca mercede, ma nel servire esser più parchi, per far conoscer il pocho dal molto.
 13. Che li sindici, et cassiero habbino contumacia doppo li suoi sej mesi d'altrotanti, però potendo conseguir altro titolo, li essecutori non habbino contumacia, né sotto sindici, né canceliero, né coadiutore del cassiero, et questi possino esser confermati ad arbitrio *nostro* et prima che si faccia l'elettione de questi, li legga *prima* la dechiaratione del suo carico, et offitio, né possi il cassiero renontiar il libro delli conti, et feste et altro, che in esso si contiene, se prima non haverà mostrato quanto si contiene in detto libro per tutto il suo regimento, et dal capo, et essecutori con li sindici veduta la sua administratione, et gli sia sottoscritto dal capo, overo da uno de gli essecutori per cautione d'ogn'uno, et questi soprannominati non habbijno dalla compagnia *nostra* alcuna recognitione. Che la condanna, o gratia stia al capo, et essecutori, et non ad altri, ma non v'essendo il capo s'intendi sempre il suo vice capo in ogni attione. Et doppo il loro giudicio possino esser realdite le parti dal superiore *nostro*, qual possi, et stij a lui di laudare, o tagliere diffinitivamente la sentenza fatta dal detto capo, et essecutori.
 14. Non si possi in tempo alcuno far chiamar riduzione se non ci interviene il capo maggiore, overo da lui haver licenza, non potendo egli esservi, et se alcuno per inobedientia, o, per intacho di cassa, o per trasgressione de capitoli, o, per sprezzo di compagnia, o d'altro inconveniente cascasse in pena, al capo, et essecutori, ascoltando sempre le parti, sia rimessa [*sic*] il giuditio della condanna, o, gratia, giusta et honesta, et debbano tutti mentre si recitano li divini officij far l'obbligo suo, stando con attentione, divotione, et con ogni modestia, per non dar scandolo alli auditori, che ascoltano, et essendo questi avisati del obbligo suo, e dell'attentione, e divotione, essendo incorrigibili, sijno condannati ad arbitrio del capo, et essecutori nostri, e questo caricho del salmizare, et officiare sia delli sindici, advertendogli loro, e loro istessi ponendogli la pena, qual sarà confermata, ut *supra*.
 15. Che per l'avenire sia chi si vogli, che entrasse in capella de *San Marco* cantore, non possi esser assonto all'integra parte, se *prima* non haverà servito mesi sei a meza parte, ma se volesse entrar all'integra parte, subito accettati dali

Illustrissimi Signori Procuratori, debba pagare alla compagnia nostra ducati diese *per recognitione*, et farne fra tutti una ricreatione, et all' hora possi esser assonto alla portione eguale a tutti li altri, né si possi né anco più per l'avenire pigliar nel nostro colegio cantore alcuno, che non sij di *San Marco*, né per gratia, né ad istanza d'alcuno, se non passerà li doi terzi delli voti, né possi entrare se non si ritorna a nova ballotatione pur con li doi passati terzi delli voti, et se la fattione, che toccasse hoggi a cantare havendo fatto il loro obligo, et che il seguente giorno li occorresse a qualch' uno andar fuori della terra per suoi negotij, possi conseguire la portione dell' altra fattione in occorrenza, che cantasse a corrispondenza d' officio. Et per fine non si possi annullare capitolo alcuno.

Ex actis cancellarij Sicco.

2. Venezia, Archivio di Stato, *Notarile, Atti*, notaio Girolamo Brinis, busta 762, cc. 42r-43r:

[in margine:] *Societas instr. domini Andream a viola, et alios | lire 1 soldi 4 | Ex*

Die 2 octobris 1602

Li signori Andrea dalla viola fo de messer Marco, facendo per nome suo, et per nome de messer Alessandro suo figliuolo per il qual promette de rato, et che rati-ficherà il presente *instrumento* con tutte le cose in esso contenute, Anzolo dese-gnador fo de messer Zuanne, Piero de Antonio da Bassan, Marchiò de Giacomo da Davian et Bastianello dal violin figliuolo de messer Christoffolo, tutti unanimi, et concordi con il nome di Dio, et con buona ventura hanno contratto, et contra-zeno buona, fedel, et real compagnia de sonar de lironi, con li patti, et condizioni infrascritte, cioè che possi ogn' uno di loro compagni andar a sonar per tutto dove sarà chiamato, mentre però che la compagnia non ne habbi bisogno, ma havendone la compagnia bisogno non possi alcuno di loro andar a sonar ad alcuna festa, non potendo quello che fosse chiamato a sonar in alcun luogo, andar in modo alcuno a sonar con altra compagnia de lironi che con la sua. Non possi alcuno di detti compagni andar a sonar ad alcun sposalicio, overo altra festa eccetto feste de chiesa, se non lo farà prima saper alli altri compagni, senza licenza delli quali non possi andar a sonar in alcun modo, et venendo occasione alli soprani di andar il carnevale a sonar con clavicimbani possino farlo, in tempo però che la compagnia non ne habbi bisogno, ma havendone bisogno la compagnia per andar a sonar insieme con li lironi non possino detti compagni, né alcun di loro andarci in modo alcuno. Debbi durar questa compagnia anni tre continui prossimi venturi che debbino principiare il giorno de hoggi, et successive finire. Vogliono detti compagni che quello di essi che contrafacesse a questa compagnia sia sottoposto di pagare ducati cinquanta da *lire 6 soldi 4 per ducato*, da esser applicati in questo modo, cioè all' hospital di Mendicanti ducati vinti, ducati diese alle Convertide dalla Zudecca, et ducati vinti all' officio della Giustitia vecchia. Li quali denari debbano esser pagati

irremissibilmente dal contrafacente. Le qual tutte, et cadaune cose soprascritte et da esser apieno attese, et osservate hanno promesso detti compagni, et cadauno di loro haver ferme, et rate, et a quelle non contravenire in modo alcuno, obligando perciò le loro persone, et beni presenti, et futuri. Pregando me nodaro a dover di tutte le cose soprascritte far publico instrumento.

Actum Venetiis ad cancellum mei notarii in Realto presentibus magnifico domino Alemante Alemante quondam magnifici domini Angeli et domino Laurentio a Mele quondam domini Pauli testibus rogatis.

[postilla al margine sinistro di c. 42v:] 1604 die 10 Junii ad *cancellum*. Li contrascritti contrazenti hanno concordemente cassato, tagliato, et annullato il *contrascritto instrumento* in tutte le sue parti, cosiché sia, et s'intendi di niun valore come se fatto non fosse obligando per osservanza di ciò si [= sé], et beni loro presenti, et futuri. *Presentibus suprascripto domino* Laurentio a Mele, et *domino* Francesco Nigro quondam domini Joannis testibus rogatis.

3. Venezia, Archivio di Stato, *Notarile, Atti*, notaio Lodovico de Cappi, busta 2744, cc. 46v-48r:

[in margine:] *Societas reverendi domini presbiteri Francisci et alior*. Sponga, et aliorum. | . C . | . C .

Die xvij mensis Martij 1603

Havendosi per esperienza veduto quanti desgusti, et rancori alla giornata seguano tra li organisti di questa città per l'occasione d'esser chiamati, et invitati alcuni, et altri no, et li mezi et le pratiche, che si osservano per haver la festività di questa chiesa, et di quell'altra, come delle scole grande, et piccole, et altre confraternità. Però [= perciò] tutti l'infrascritti organisti cioè, il *reverendo signor* pre' Francesco Sponga, il *signor* Gioanne Gabrieli per nome suo, et del *signor* Paulo Giusto, il *signor* Gioanne Pichi, il *signor* Gioanne Priuli, il *signor* Zambattista Rizzo, il *signor* Antonio Romanini, et il *signor* Zambattista Grillo, per conservarsi in pace, et in amor fra essi, et in particolar per effettuar quanto si aspetta a veri virtuosi, sono tutti unitamente per evittar le cause de simili rancori, et conservar la pace, et unione. Insieme tra loro sono divenuti, et devengono alla presente compagnia da dover durar per anni doi continui con li modi, patti, et convencioni infrascritte da esser da tutti loro osservati, et da esser confirmata con l'infrascritti patti de anni doi in anni doi con conditione espressa, che se da cadaun d'essi saranno transgrediti, possa il transgrediente esser condannato con il mezo però della giustitia ordinaria del giudice competente dal sinico di essa compagnia, che sarà elletto, e statuito, et come pontalmente per li capitoli, che saranno presi, et come qui de sotto vien più particolarmente dechiarito [*sic*]:

Prima. Che tutto il guadagno delle feste, che si farà dalli compagni sì de messe, vesperi, compiete, officij di monache, sposari, orationi di quaranta hore,

- dottrina christiana, et in somma tutto quello, che si guadagnerà in chiese con istromenti da tasti debba esser diviso in questo modo cioè, che tutti habbino una parte intiera, eccettuato il *signor* Zambattista Grillo, il quale debba haver meza parte, et che il *signor* Gioanne Gabrieli non sia obligato andar a sonar, se quelli delle feste non li daranno oltra il pagamento un donativo, et volendo il sinico mandar esso *signor* Gioanne a sonar, non havendo il donativo da quelli, che faranno feste, sia in obligo tutta la compagnia farli un donativo de lire sei, et volendo lui andar a sonar senza, che il sinico lo mandi, lui possa andar a suo piacer ma con guadagno, et in questo caso la compagnia non sia in obligo di procurarli, o darli il donativo, intendendo però, che il sinico debba far li mercati sì di lui, come delli altri.
- 2do. Che sia fatto un sinico de mesi doi, in mesi doi, il quale habbia auctorità sopra essa compagnia di poter disponer delli compagni di mandarli a sonar dove, et quando li piacerà però con utilità della compagnia, et se alcuno delli compagni non volesse obedire il *sopradetto* sinico, egli habbia auctorità di condannarlo fino alla summa de ducati dieci da esser applicatti alle spese di *detta* compagnia.
- 3°. Che il *sopradetto* sinico sia in obligo di far tutti li mercati, che occorreranno delle feste, havendo mira alla utilità della compagnia, et per esser diligente in questo sia in obligo di comparere [*sic*] a San Marco ogni matina all' hora di terza, acciò niuna festa si perda per sua negligenza, il che si occorresse, che si perdesse qualche festa per non esser comparso a San Marco, ogni compagno possa condannarlo in quel danno, che ne pitirà [*sic*] la compagnia.
- 4°. Che il sinico habbia carrico nelle solenità di far accomodar li organi in sul palco donde si faranno feste passando il *numero* de doi organi, acciò ogn' uno resta satisfatto dei primi lochi secondo la prudentia del sinico, il quale hora ad uno, hora a un altro darà satisfattione in questo, et ciò si fa per schivar li scandoli, e conservar la pace della compagnia, avvertendo però, che li compagni nelle sue proprie chiese habbino auctorità di mettere li suoi organi donde li piacerà.
- 5°. Che nissuno delli compagni sia chi si voglia non possa impedirsi nelli mercati, ma lassa la cura al sinico di questo negotio.
- 6°. Che alcuno delli compagni non possa andar a sonar in alcun luoco senza utile, se prima non haverà licentia dal sinico.
- 7°. Che tutti li compagni siano obligati ridursi ogni vigilia di festa insieme al luoco determinato per la reduttione, et *quello* che non venirà all' hora determinata, non habbia, né possa haver la sua parte, che gli aspettasse di quel giorno.
- 8°. Et se in alcun tempo si venirà in cognitione, che alcuno delli compagni defraudasse del guadagno, che va in commun della compagnia, sia condonato [*sic*] dal sinico irremissibilmente in ducati dieci applicati ut *supra*, et se il sinico facesse il simile, se intenda incorso nell' istessa pena come di sopra.
- 9°. Che uno habbia cargo di mandar li organi dove farà bisogno essendo elletto dal sinico ogni uno delli compagni, che parerà a lui, et se per causa del detto nascesse qualche danno alla compagnia per non mandar li organi a tempo

- debito, sia sottoposto a pagar quel danno, che la compagnia patirà, et più se parerà al sinico.
10. Et per quanto s'aspetta alla carità christiana, se alcuno delli compagni si amalasse de infirmità o breve, o longa, la compagnia sia in obligo di darli la sua parte tanto, quanto havesse operato come li altri.
 11. Et ancora se alcuno delli compagni andarà a guadagnar fuori della città, eccettuate le contrade, che del guadagno, che lui farà le sia donato la mità, et il resto vada in compagnia.
 12. Che tutti quelli, che andaranno a sonar a Muran habbia *lire 1 soldi 4* – alle contrade lire doi per spese, che possono occorrere.
 13. Che nissuno delli compagni non possa andar fuori della terra senza licentia del sinico, et havendo licentia se starà più di giorni quindeci non possa haver utilità de alcuna sorte dalla compagnia del guadagno, che si farà mentre starà fuori, eccettuato il *signor* Gioanne Gabrieli, il quale di questo sia libero.
 14. Et per concatenar questa unione, et compagnia con legame tale, che non così facilmente si siolga [*sic*], et non venga capriccio ad ogn'uno ogni tratto di voler disfar la compagnia, ogniuno delli compagni giura *sacramento*, volendo uscir di compagnia di pagar alla detta compagnia ducati vinti, eccettuato però se qualched'uno volesse andar ad habitar fuori di Venetia, il qual sia licenziato liberamente senza pena alcuna, et che la compagnia non possa mandar fuori di compagnia alcuno delli compagni se non a tutte balle, et che sia grandissima occasione, et così se intenda di non poter accettar alcuno in compagnia se non a tutte balle.
 15. Che ogni compagno sia in obligo subito scossi li danari delle feste portarli al cassier, qual sarà il *signor* Gioanne Gabrieli, et non portandoli il giorno seguente, ogni compagno possa condannarlo fino *lire 7* – le quali vadino per le spese dei organi, et che si debbino partir ogni giorni quindeci, et che nissuno non possa tenirsi soldi di sorte alcuna, se il cassier non sarà contento, et contrafacendo possa esso cassier condannarlo fino alla summa de *lire 14* –. Dechiarendosi, che in cappo delli detti doi anni possa il *detto signor* Zambattista Grillo domandar la parte integra, dovendo ciò esser ballotato dalli detti compagni, et dovendo haver la detta parte integra, doverà esser con il più delle balle, dovendo alla fine delli detti doi anni quel compagno, che non volesse continuar la compagnia *sopradetta* pagar alla compagnia ducati vinti da esserli tolti dal sindaco giudiciariamente.

Actum Venetijs in domo habitationis supradicti domini Joannis Gabrieli posita in contrata Sancti Vitalis presentibus domino Joanne Illessi filio quondam domini Joannis de Ungaria, et domino Joanne Fompeo quondam domini Nicolai testibus vocatis, et rogatis.

Die vigesimoquarto mensis supradicti. Il *sopradetto signor* Paulo Giusto havendo udito, et inteso il tenor, et continentia del *sopradetto* instrumento di compagnia a lui per me nodaro letto, ha quello in tutto, et per tutto laudato, approbato, et

ratificato, lauda, approbba, et ratifica nel modo, che sta, et giace, pregando me nodaro, che sopra ciò facci questa publica nota di ratificatione.

Actum Venetijs in *Realto* in loco solito mei notarij presentibus domino Hieronimo filio domini Andreae Marciantonij tellaroli ad signum Navis, et domino Andrea Joseppini de Tirabuschis filio domini Petri testibus vocatis, et rogatis.

4. Venezia, Archivio di Stato, *Notarile, Atti*, notaio Lodovico de Cappi, busta 2751, cc. 155v–156r:

[in margine:] Societas s. Joannis Gabrieli, et aliorum

Die decimo mensis Julij 1612

Constituiti alla presentia di me nodaro, et delli testimonij infrascritti, messer Piero del *quondam* messer Antonio Cabrieli da Bassan facendo per nome de messer Zuanne suo figliolo, per il quale promette di rato, et messer Marchiò del *quondam* messer Giacomo di Valdi, messer Baldissera del *quondam* messer Battista dal Zotto, messer Santo del *quondam* messer Giacomo Imberti, et messer Zuanne figliolo de messer Nicolò Salamon tutti sonadori de lironi hanno dichiarato, et dichiarano come d'accordo sono devenuti, et devengono al presente instrumento di compagnia di sonar insieme per il tempo, et con li modi, patti, et conditioni, che qui sotto saranno dichiarati. Videlicet:

Che la presente compagnia habbia da durar per anni sei continui principiati questo giorno, li quali compagni siano tenuti, et obbligati quando venirà occasione, che siano chiamati, di andar insieme tutti cinque a sonar de lironi sopra le feste principali, et grandi così de Procuratori, de sponsalitij, come de parentadi, et d'altro.

Che tutto l'utile et guadagno, che faranno delle predette feste, sia diviso per giusta porzione tra loro cinque compagni, et che durante questa compagnia cadauno delli detti compagni non debba intrare in altre compagnie grandi come di sopra di sonar, né meno andar a sonar con altri, se non tutti cinque uniti, quando da altre compagnie fossero tutti chiamati, et se alcuno di loro andasse à sonar in compagnie grandi, et che si cavasse fuori della detta compagnia, caschi in pena de ducati cinquanta applicati in questo modo, cioè ducati dieci all'ufficio della Giusticia Vecchia, et ducati quaranta all'Hospedal della Pietà di questa città da essergli tolti irremissibilmente.

Che durante questa compagnia sia cassa il predetto messer Marchio de tutto il danaro, che si caverà, il quale doverà esser diviso come di sopra tra loro cinque compagni per giusta porzione.

Che durante questa compagnia cadauno delli sodetti compagni non debba tuor dalle altre compagnie parte, né meza parte, né alcuna *summa* de danari se non tutti cinque uniti, et questo per patto espresso. Le quali tutte sopraddette cose nel presente instrumento hanno li predetti compagni promesso, et promettono di attender, et osservar, né in alcuna cosa contravenir, overo opponer

così in giudicio, come fuori di giudicio sotto obbligacione de tutti li suoi beni presenti, et futuri.

Actum Venetijs ad scriptorium mei notarij positum in *Realto presentibus domino* Jacobo Narciso *quondam domini* Narcisi, et *ser* Elia *quondam ser* Nicolai Magadino à Jacinto testibus vocatis, et rogatis.

[postilla al margine sinistro di c. 155v:] . C . Die tertiodecimo mensis Julij 1615 — loco quo contra — Constituiti alla *presentia* di me nodaro, et delli *testimonij* *infrascritti* il *contrascritto* messer Piero Cabrieli facendo *per* nome del *contrascritto* messer Zuanne suo figliolo, il quale promette di rato, necnon li *contrascritti* messer Marchiò di Valdi, messer Santo Imberti, et messer Zuanne Salamon hanno d'accordo *volontariamente* tagliato, cassato, et annullato, tagliano, cassano, et annullano il *contrascritto* *strumento* di compagnia, così che sia di niun valor, momento et efficacia, come fatto non fosse, dichiarando li *soprascritti*, che il *contrascritto* messer Baldissero dal Zotto è passato di *questa* in *miglior* vita l'anno passato, *sopra* di che hanno pregato me nodaro, che *sopra* ciò facci il *presente* pubblico atto. *Presentibus domino* Petro P[ill.] *quondam domini* Caesaris, et *domino* Andrea Josepini filio *domini* Petri testibus ecc.

5. Venezia, Archivio di Stato, *Notarile, Atti*, notaio Lodovico de Cappel, busta 2755, cc. 248v–249r:

[in margine:] *Societas domini* Petri Chabrieli, et *aliorum* | . C .

Die xxvij mensis Augusti 1615

Constituiti alla *presentia* di me nodaro, et delli *testimonij* *infrascritti* messer Piero del *quondam* messer Antonio Cabrieli da Bassan, et messer Zuanne Cabrieli suo figliolo, messer Marchiò del *quondam* messer Giacomo di Valdi, messer Santo del *quondam* messer Giacomo Imberti, messer Zuanne figliolo de messer Nicolò Salamon, et messer Battista del *quondam* messer Lorenzo Piapan tutti sonadori de lironi hanno dichiarato, et dichiarano, come d'accordo sono divenuti, et devengono al *presente* *strumento* di compagnia di sonar insieme per il tempo, et con li modi, patti, et conditioni, che qui sotto saranno dichiarati. *Videlicet*:

Che la *presente* compagnia habbia da durar per anni sei continui principiati questo giorno, li quali compagni siano tenuti, et obligati quando venirà, et si rapresenterà occasione, che siano chiamanti, di andar insieme tutti sei a sonar de lironi sopra le festi principali, et grandi così di Procuratori, de sponsalitij, come de parentadi, et d'altro.

Che tutto l'utile, et guadagno, che faranno delle predette feste sia diviso, et partito per giusta porcione tra loro sei compagni, et che durante questa compagnia cadauno di essi compagni non possa né debba intrar in altre compagnie grandi, come di sopra di sonar, né meno andar à sonar con altri se non tutti sei

uniti, et se alcuno di loro andasse a sonar in compagnie grandi, et che si cavasse fuori della *presente* compagnia, caschi in pena de ducati quaranta aplicati in questo modo cioè, ducati vinti all'ufficio delli *clarissimi signori* della Giusticia Vecchia, et li altri ducati vinti all'Hospedal della Pietà di questa città, da essergli tolti irremissibilmente.

Che durante la *presente* compagnia sia cassa il predetto *messer* Marchio de tutto il danaro, che si caverà, il quale doverà esser diviso, et partito come di sopra tra loro sei compagni.

Che durante questa compagnia cadauno delli sopradetti compagni non possa, né debba tuor dalle altre compagnie parte, né meza parte, né alcuna summa de danari, se non tutti sei d'accordo uniti, et questo per patto espresso. Dechiando li sopradetti compagni, che essendo uniti con doi altre compagnie de sonar de lironi, che possono andar a sonar così uniti, come soli con cadauna delle predette doi compagnie, et in ogni occasione, che li predetti compagni rompessero li patti con le dette compagnie, o con cadauna di esse, non possa alcuno di loro andar a sonar con alcuna di esse, se non tutti sei uniti d'accordo, quando fossero chiamati. Le quali tutte sopradette cose nel *presente* instrumento contenute hanno li sopradetti compagni promesso, et promettono di attender, et osservar, né in alcuna cosa contravenir, overo opponer così in giudicio, come fuori di giudicio sotto obligacione di sé, et de tutti li suoi beni *presenti*, et futuri.

Actum Venetijs ad scriptorium mei notarij positum in *Realto* presentibus domino Francisco Moreto *quondam domini* Aloysij, et domino Andrea *quondam domini* Petri Varotario in *Realto* testibus vocatis, et rogatis.

6. Venezia, Archivio di Stato, *Notarile, Atti*, notaio Aurelio Stella, busta 11975, fascicolo 3 (anno 1614), cc. 33v-34r:

1614, die Jovis 5to mensis Junij ad cancellum mei Notarij
positum supra plathea Sancti Marci

Desiderando li molto *reverendi signori* pre' Battista Moretto canonico patriachale di Venetia, il padre fra' Dorotheo Baratti dell'ordine di Servi, *messer* pre' Bernardo di Dosi prette in Santa Euffemia della Zudeccha, *messer* pre' Battista Mida prette in San Pietro di Castello, *messer* pre' Bortholo Stramballi prette in San Geminiano, *messer* pre' Bortholo Misani prette in Santa Ternita, et *messer* pre' Marin Mazzi prette in San Mauritio tutti sette di voler formare, et errezer [= erigere] fra di loro una vera, real, et fedel compagnia de cantori, qual habbi a principiar sotto di instante, et durar debbi *per* sempre de qui, e che volontariamente unanimi, et concordi nel nome del Signor Iddio hanno contratto, contrazzono et devengono alla *presente* compagnia *con* tutti li patti, condittioni, et obligationi *infrascritte, videlizet*:

Che tutti li soprascritti *signori* unitamente siano tenuti, et obligati a cantar insieme, né per tempo alcuno abandonarsi, et osservar tutto quello, che nel

- presente* instrumento si contiene, sotto penna alli transgressori de ducati vinticinque per cadauno, da essergli tolti irremissibilmente subito, et quelli divisi nelli altri compagni *soprascritti* del numero di sette.
- Che in caso che alcuno, o, parte di loro fossero chiamati a unione con altra compagnia, ovvero volessero unirsi di loro volontà, *non* debbino, né possino far questa unione, se *non* sarà fatta con tutti sette unitamente, et se per caso si facesse questa unione, et che per *alcun* tempo avvenire fosse licenziato uno, o, più di loro sette, immediate siano tenuti, et obligati li altri partirse et separarsi ancor loro, et restar insieme con li licenziati volendo che questa unione sia perpetua.
- Che se uno, over più di detta compagnia s'amalassero, che se li debba dar, et effettivamente consignar la total sua parte, et portione, come se fussero statti sani, et havessero cantato.
- Che si debbi eleger di detta compagnia de detto numero di sette uno, o, più giudici, alli quali in ogni caso occasione, et accidente si debbi ricorrere, al giuditio delli quali li altri debbino stare, et sottomettersi.
- Che né uno, né più di detta compagnia possi, o, possino senza espressa licentia de tutti sette andar a cantar con altra compagnia de cantori, né in *alcun* altro loco sotto le penne *soprascritte*.
- Le qual tutte cose nel *presente* instrumento contenute, et dichiarite detti signori contrahenti hanno promesso, et promettono di attender, et inviollabilmente osservar, né mai contravenir sotto obligation sua, et de tutti li beni suoi *presenti* et *futuri*. Pregando etc.

Testes *ser* Dominicus Barifaldo filius *ser* Joannis de Ripperia Salodij et *ser* Matheus de Rubeis *quondam* Simeonis, ambo inservientes in apotheca *domini* Nicolaj Mosenna strazzaroli supra *dicta* plathea.

7. Venezia, Archivio di Stato, *Notarile, Atti*, notaio Aurelio Stella, busta 11975, fascicolo 4 (anno 1614), cc. 8v-9r:

1614, die Lunae 15 mensis Septembris ad cancellum
mei Notarij positum supra Plathea Sancti Marci

Li molto *reverendi signori* fra' Dorotheo Baratti dell'ordine di Servij, messer Bernardo di Dosi prette in Santa Euffemia della Giudeccha, messer pre' Battista Mida prette in San Pietro de Castello, messer pre' Bortholo Misani prette in Santa Ternita, et messer pre' Marin Mazzi prette in San Maurizio spontanea [*sic*] et con ogni miglior modo etc. hanno costituito etc. il molto *reverendo* pre' Battista Moretto canonico patriachale di Venetia *presente* etc. specialmente etc. a dimandar, scoder, et recever dal *reverendo* messer pre' Bortholo Stramballi prette in San Geminiano ducati vinticinque correnti, quali detto *reverendo* Stramballi è tenuto pagare a detti *signori* costituenti per rigor d'instrumento di convention, et compagnia seguito tra di loro sotto di 5 zugno prossimo passato nelli atti di me nodaro infrascritto, al qual si habbi relattione, et del havuto, scosso, et riceputo far di recever, et quietar;

et per tal causa facendo bisogno comparer dinanci qualsivoglia *illustrissimo* giudice, foro, et magistrato così secular, come ecclesiastico *per* impetrar et ottener ogni suffraggio di raggione, agitar etc. tansar spese etc. et qualmente etc. promettendo etc. pregando etc.

Testes *dominus* Nicolaus Mosenna strazzarolus *supra* plathea Sancti Marci quondam *domini* Paridis, *ser* Matheus de Rubeis *quondam ser* Simeonis *inserviens* in *apotheca* *suprascripti domini* Nicolaj.